

Assemblea Regionale Siciliana

CCXC. SEDUTA

SABATO 8 LUGLIO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Comunicazione del Presidente	4159
Disegni di legge (Seguito della discussione):	
« Concessione di terre ai contadini » (303);	
« Norme integrative in materia di concessione di terre incolte e mal coltivate » (321);	
« Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parassitaria e gli abusi nella conduzione agraria » (341);	
PRESIDENTE	4132, 4133, 4134, 4136, 4138, 4139, 4141 4142, 4143, 4144, 4147, 4149, 4150, 4151
STARRABBA DI GIARDINELLI	4133, 4136, 4137, 4142 4143, 4144, 4146, 4149, 4150
CRISTALDI, relatore di minoranza	4133, 4134 4135, 4137, 4148
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	4135, 4138, 4141, 4142, 4144, 4145, 4147, 4150
BIANCO, relatore di maggioranza	4136, 4145, 4147 4148, 4150, 4151
MONASTERO	4137, 4138, 4141
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	4139, 4142, 4143 4149, 4150, 4151
MARINO	4141, 4142
FRANCHINA	4141, 4145, 4147
NAPOLI	4145, 4146
NICASTRO	4148, 4150
BARBERA LUCIANO	4148
POTENZA	4150
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione (Verifica del numero legale)	4133
(Votazione segreta)	4151
(Risultato della votazione)	4151
Ordine del giorno (Inversione):	
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	4132
PRESIDENTE	4132
Sui lavori dell'Assemblea:	
ALESSI	4151, 4156
PRESIDENTE	4151, 4158
PAPA D'AMICO	4153, 4156

CRISTALDI	4154
ARDIZZONE	4155
MONTALBÀNO	4155
NAPOLI	4156
CASTROGIOVANNI	4156
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	4152
STARRABBA DI GIARDINELLI	4158
CACCIOLA	4158
(Votazione nominale)	4158
(Risultato della votazione)	4159
Sui lavori della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione:	
PAPA D'AMICO	4159
Sull'ordine dei lavori:	
FRANCHINA	4131, 4132
PRESIDENTE	4131, 4132
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	4131
POTENZA	4131
Sul processo verbale:	
POTENZA	4129
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	4130
FRANCHINA	4130
PRESIDENTE	4131

La seduta è aperta alle ore 9,10.

RUSSO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

POTENZA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è giustamente osservato che i resoconti che, danno i giornali, delle nostre sedute non devono essere oggetto di rilievi sul

processo verbale. Diverso, però, è il caso della radio che è, in qualche modo, un servizio del Governo regionale. Mi riferisco alla trasmissione del « Notiziario siciliano » di stamane, che ho ascoltato come di consueto. In tale trasmissione, dopo che è stato dato un resoconto schematico della discussione sui disegni di legge relativi alla concessione di terre incolte ai contadini, iniziata nella seduta di ieri, è stato annunziato che, a seguito di richiesta di verifica del numero legale, è stata tolta la seduta per mancanza del numero stesso, tralasciando di parlare della precedente richiesta di sospensiva e dei motivi che hanno determinato i richiedenti a formularla.

A parte l'inesattezza nel riferire i fatti, inesattezza in cui non si dovrebbe incorrere, vi è qualcosa di più grave: si è data l'impressione al pubblico che l'Assemblea regionale, in una giornata in cui aveva tenuto due lunghe, laboriose sedute, ad un certo punto, stanca, volesse togliere capricciosamente la seduta attraverso il controllo del numero legale. Se invece, adempiendo ad un dovere di obiettività e di esattezza, si fosse data notizia della domanda di sospensiva e della sua motivazione, si sarebbe capito che ieri sera la seduta è stata sospesa perché era stato richiesto il controllo del numero legale per lo stesso motivo per cui era stata richiesta la sospensiva, cioè per impedire che l'Assemblea votasse una legge che non fa onore all'autonomia siciliana. Per questi motivi protesto contro l'ufficio che ha redatto l'informazione inesatta e tendenziosa.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. L'onorevole Potenza, nel fare la sua precisazione sul processo verbale, non esattamente ha parlato di un ufficio governativo che avrebbe redatto un comunicato. Non c'è nessun ufficio governativo che abbia redatto o rediga comunicati sulle sedute dell'Assemblea. Non siamo al tempo del Ministero della cultura popolare, come può supporre l'onorevole Potenza. Quindi la sua protesta può valere non so per quale ufficio, se esso effettivamente esiste presso l'Assemblea. Comunque, è una protesta che va rivolta ai giornalisti che erano presenti; certamente egli non ha ragione di rivolgerla al Governo.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, in sede di processo verbale vorrei fare rilevare che all'ordine del giorno non potevano essere posti i disegni di legge relativi alla concessione di terre incolte ai contadini, la cui discussione è stata sospesa nella seduta precedente per mancanza di numero legale. Infatti, in base all'articolo 77 del regolamento interno, il seguito della discussione non può aver luogo questa mattina.

La dizione dell'articolo 77 è molto chiara: « Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea si intende senz'altro convocata per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente ed anche per il giorno festivo, quando l'Assemblea abbia anteriormente deliberato di tenere seduta in detto giorno. »

« Nella seduta successiva o nella ripresa della seduta che abbia luogo lo stesso giorno, a termini del precedente comma, si applica la disposizione dell'articolo 75. »

E' evidente, quindi, che l'Assemblea doveva essere convocata alla stessa ora in cui ieri fu sospesa la discussione dei disegni di legge relativi alle terre incolte.

VERDUCCI PAOLA. Queste sono questioni di lana caprina.

FRANCHINA. Io ritengo che sia questa la interpretazione esatta dell'articolo 77.

All'ordine del giorno della seduta pomeridiana di ieri erano in discussione i disegni di legge relativi alle terre incolte; essendo stata tolta la seduta per la mancanza del numero legale, la discussione doveva essere rinviata alla stessa ora dell'indomani. Nella seduta di questa mattina bisogna discutere altri argomenti. Il fatto che ieri si è tenuta anche una seduta antimeridiana non autorizza l'interpretazione dell'articolo 77 nel senso che la seduta possa essere rinviata alla stessa ora in cui ieri mattina ebbe inizio la seduta, perché deve consentirsi un termine di 24 ore tutte le volte che, anziché verificarsi l'ipotesi di rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, il Presidente delibera di togliere la seduta rinviandola all'indomani; pertanto,

soltanto alle ore 19 di stasera, può essere ripresa la discussione dei disegni di legge relativi alle terre incolte, e quindi questo argomento deve essere accantonato per dar luogo agli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Siccome l'Assemblea ha stabilito che le sedute devono avere inizio alle ore 8,30, la convocazione per il giorno successivo deve intendersi per quell'ora.

Con le osservazioni fatte dagli onorevoli Potenza e Franchina, è approvato il processo verbale della seduta precedente.

Sull'ordine dei lavori.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. La mia osservazione in sede di processo verbale non era fine a sè stessa. Chiedo che l'Assemblea venga interpellata sull'interpretazione da dare all'articolo 77 del regolamento interno.

NICASTRO. Non si interella l'Assemblea su una questione di regolamento. Chiediamo l'applicazione del regolamento.

ARDIZZONE. Si presenti un ordine del giorno e poi discutiamo.

PRESIDENTE. Che cosa chiede di concreto l'onorevole Franchina?

FRANCHINA. Che non si discutano i disegni di legge relativi alle terre incolte prima che siano trascorse ventiquattro ore dall'ora in cui è stata tolta la seduta per mancanza del numero legale.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Prima di interpellare l'Assemblea è necessario chiarire i termini della questione.

Noi dobbiamo dare all'articolo 77 del regolamento interno una interpretazione logica; non possiamo, quindi, pensare che se la seduta è rinviata allo stesso giorno basti l'intervallo di un'ora e se, invece, è rinviata al giorno successivo occorrono 24 ore, perché l'Assemblea riprenda i suoi lavori. Non si vede nessuna ragione per cui debba darsi all'articolo 77 l'interpretazione dell'onorevole Franchina, la cui assurdità è evidente. E' chiaro, quindi, che lo spirito della disposi-

zione è di rinviare la seduta all'ora consuetudinaria cioè a dire a quell'ora del giorno successivo, in cui l'Assemblea avrebbe dovuto normalmente tenere seduta; nel caso specifico, alle ore 8,30 dell'indomani, così come era già stato stabilito. Peraltra, faccio osservare che i disegni di legge relativi alle terre incolte erano all'ordine del giorno di ieri mattina e sono stati riportati nell'ordine del giorno di ieri pomeriggio. Ritengo, quindi, che l'osservazione dell'onorevole Franchina non abbia alcun fondamento.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 77 del nostro regolamento, a mio parere, è di una chiarezza che non ammette molte discussioni, e la riprova di ciò è in quello che hanno sostenuto, per un'applicazione diversa — certo involontariamente —, il Presidente dell'Assemblea e l'onorevole La Loggia. Infatti l'articolo 77 stabilisce che nel caso in cui la seduta è tolta deve essere rinviata all'indomani e precisamente non all'ora consueta di inizio delle sedute, ma all'ora medesima in cui ha avuto inizio la seduta che è stata tolta e rinviata all'indomani. Ora la condanna di quanto affermano l'onorevole La Loggia e, incidentalmente, anche il Presidente dell'Assemblea è nel fatto che tutti e due, per sostenere che si debba discutere oggi, hanno detto che l'articolo ha riferimento all'ora consueta in cui hanno inizio le sedute. Per maggior chiarimento della mia tesi leggo il punto in discussione dell'articolo 77: « ...In quest'ultimo caso l'Assemblea si intende senz'altro convocata per il prossimo giorno, nell'ora medesima del giorno precedente... »

Quindi la dizione dell'articolo del regolamento è assolutamente precisa; si tratta della medesima ora in cui ha avuto inizio la seduta che è stata sospesa. In questo caso, pertanto, la seduta doveva essere rinviata alle ore 19 dell'indomani, cioè di oggi.

Ritengo, comunque, che competente a decidere sia soltanto il Presidente, che ha il compito di salvaguardare l'applicazione del regolamento.

PRESIDENTE. Io sono del parere di continuare la discussione poiché i disegni di legge erano all'ordine del giorno di ieri mattina. Interpello, comunque, l'Assemblea sulla richiesta dell'onorevole Franchina e

cioè se debba rinviarsi la discussione al pomeriggio di oggi.

CRISTALDI. Decida Lei.

FRANCHINA. Senza mettere ai voti, decida Lei.

CRISTALDI. Io non voto perchè deve decidere Lei.

PRESIDENTE. Io decido nel senso di interpellare l'Assemblea. Metto pertanto ai voti la proposta dell'onorevole Franchina.

(*Non è approvata*)

FRANCHINA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

POTENZA. Questa votazione è illegale. E' contraria al regolamento.

FRANCHINA. Hanno instaurato questa prassi! E' materia di regolamento.

PRESIDENTE. La proposta è stata respinta.

FRANCHINA. Mi consenta, signor Presidente. Non posso fare una dichiarazione di voto?

RUSSO. Si è già votato. Che dichiarazione di voto vuoi fare?

NICASTRO. Non fare il furbo. Noi abbiamo chiesto l'applicazione del regolamento.

CRISTALDI. Il regolamento è una norma costante, non si interella l'Assemblea.

Inversione dell'ordine del giorno.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo che vengano trattati con precedenza i disegni di legge di cui alla lettera a) punto terzo dell'ordine del giorno: « Concessione di terre ai contadini » (303), « Norme integrative in materia di concessione di terre incolte e mal coltivate » (321), « Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parassitaria e gli abusi nella conduzione agraria » (341).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'inversione dell'ordine del giorno proposta dall'Assessore alle finanze.

(*E' approvata*)

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Concessione di terre ai contadini » (303); « Norme integrative in materia di concessione di terre incolte e mal coltivate » (321); « Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parassitaria e gli abusi nella conduzione agraria » (341).

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione presa dall'Assemblea si proceda al seguito della discussione dei disegni di legge: « Concessione di terre ai contadini », « Norme integrative in materia di concessione di terre incolte e mal coltivate », « Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parassitaria e gli abusi nella conduzione agraria ».

Ricordo che nella seduta precedente, in mancanza del numero legale, è stata sospesa la discussione dopo l'approvazione dell'articolo 1 e mentre si discuteva il comma aggiuntivo all'articolo 1, presentato dagli onorevoli Montemagno ed altri.

L'onorevole Montemagno, anche a nome degli altri firmatari ha così modificato l' emendamento presentato nella seduta precedente:

aggiungere all'articolo 1 il comma seguente: « E' vietata la concessione di quei terreni, che a giudizio del Servizio forestale della Regione, per la loro giacitura ed altitudine, oltreché per le condizioni del manto protettivo, se messi a cultura, possono pregiudicare lo stato dell'economia montana della zona ».

Lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

Art. 2.

« Il Prefetto, sentito il Presidente della Commissione sulla causa del ritardo del provvedimento, ed udite le parti, provvede entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, con proprio decreto, previo accertamento delle condizioni di coltura delle terre e della attrezzatura tecnica e finanziaria della cooperativa. Detto accertamento è eseguito dall'Ispettorato agrario provinciale, che di tale accertamento redige circostanziata relazione esprimendo motivato parere. »

Non essendovi alcun deputato che chiede di parlare, prima di indire la votazione su

questo articolo comunito che gli onorevoli Gallo Luigi, Marino, Taormina e Cristaldi hanno chiesto la verifica del numero legale.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Io credo che i presentatori dovrebbero acquistare la coscienza di quello che si fa in Aula. Se non dovesse risultare il numero legale, noi non potremmo prendere alcuna decisione di chiusura o di sospensione della sessione.

D'ANGELO. Bisogna controllare il registro delle firme.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La mancanza del numero legale non solo non dà validità alla trattazione di questo argomento, ma anche a qualsiasi altro provvedimento o decisione dell'Assemblea. In altri termini si vogliono sabotare i lavori dell'Assemblea; facciano pure i signori della sinistra, ma sappiano che la risultante è questa.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Mi dispiace che l'applicazione di una norma regolamentare possa importare la valutazione di un ostruzionismo preconcetto.

DI MARTINO. E' chiarissimo.

VERDUCCI PAOLA. L'avete fatto ieri sera e lo ripetete stamattina.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Io ritengo che il regolamento prevede questi casi per una valutazione sostanziale e cioè perché le deliberazioni siano prese dalla maggioranza.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La maggioranza dell'Assemblea è presente, ma non è in Aula.

LANZA DI SCALEA. Non allontanatevi dall'Aula.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Le deliberazioni si prendono in Aula.

D'ANGELO. Quando in Aula non si entra non si firma e non si prende l'indennità di presenza!

VERDUCCI PAOLA. Vergogna!

DI MARTINO. Si porti il registro in Aula per constatare chi ha firmato.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, io sto cercando di dare un significato alla mia proposta, asserendo quanto nel regolamento è stato da noi voluto a salvaguardia delle deliberazioni dell'Assemblea. Chiedere questa garanzia credo che sia non solo doveroso ma anche nel nostro diritto, perché ritengo che il controllo del numero legale, che è stato fatto anche in altre occasioni dalla Presidenza, è una cosa legittima e non deve essere criticata in maniera così aspra. Ieri sera, di fronte ad un problema politico di grandissima importanza, abbiamo richiesto l'intervento del Presidente della Regione...

BIANCO, *relatore di maggioranza*. E' stato sentito dalla Commissione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. ...ed evidentemente l'Assemblea ha deciso, avvalendosi della propria facoltà. Che ora altri si servano di questa facoltà non deve fare offesa a nessuno, perché essa è espressamente prevista dal regolamento.

DI MARTINO. Si legga il registro delle firme in Assemblea e si voti una deplorazione a carico di chi ha firmato e non è oggi presente.

PRESIDENTE. I nominativi degli assenti saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* a norma di regolamento.

Verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Si proceda alla verifica del numero legale. Prego il deputato segretario di fare l'appello.

BENEVENTANO, *segretario*, fa l'appello.

Risultano presenti in Aula: Adamo Domenico - Aiello - Ardizzone - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Cristaldi - D'Angelo - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franco - Gallo Luigi - Germanà - Giovenco - Isola - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Petrotta - Ricca - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

E' in congedo: Caligian.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo presenti in Aula 41 deputati, il numero legale non è stato raggiunto, e, pertanto, la seduta è sospesa per un'ora; sarà ripresa alle ore 10,45 a norma del regolamento.

(*La seduta sospesa alle ore 9,45 è ripresa alle ore 10,45*)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si prosegua la discussione dei disegni di legge, poc'anzi interrotta. Pongo ai voti l'articolo 2.

(*E' approvato*)

Art. 3.

« Il decreto prefettizio, se accoglie in tutto o in parte l'istanza della cooperativa, fissa i termini e le modalità dell'immissione in possesso dei terreni, nonchè le determinazioni provvisorie relative alla misura e al pagamento delle indennità spettanti al proprietario. »

(*E' approvato*)

Art. 4.

« Il decreto del Prefetto può essere impugnato soltanto per illegittimità o per eccesso di potere e nel caso che la Commissione ordinaria si manifesti contraria alla concessione, può essere impugnato relativamente alla misura del canone, secondo le norme vigenti. »

(*E' approvato*)

Art. 5.

« La immissione in possesso dei terreni, in esecuzione del decreto prefettizio, si effettua con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 8 del D.L.L. 26 aprile 1946, n. 597. In tale sede l'Ispettorato agrario, assistito dalle parti, fissa le norme provvisorie di conduzione. »

(*E' approvato*)

Art. 6.

« Il decreto prefettizio ha efficacia limitata ad una annata agraria, e la conserva per tale periodo anche quando, successivamente alla immissione in possesso effettuata nei termini prescritti, la Commissione, avanti la quale il procedimento continua, respinga la domanda di concessione. »

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo che noi andiamo a votare è importante non soltanto dal punto di vista politico, organizzativo e sociale, ma anche dal punto di vista tecnico. Infatti la disposizione che il decreto del prefetto ha efficacia limitatamente ad una sola annata agraria può portare conseguenze gravissime e praticamente alla conclusione che i contadini entrano nel fondo e non hanno la possibilità neppure di ordinare la coltura o di sapere che cosa devono coltivare, perchè, nel caso che la domanda di concessione venga respinta dalla Commissione, dovendo con la fine dell'annata agraria andarsene, nessuno ha interesse a migliorare la terra ed a coltivarla. E' implicito, a meno che non si tratti di coltura di sfruttamento e di rapina, che soltanto nel caso che il contadino avrà la sicurezza di tenere il terreno egli impiegherà le sue energie produttive nella coltivazione. Io vorrei, quindi, pregare i colleghi, di tenere presente che al posto di una concessione si verrebbe a determinare una turbativa (parlo nell'interesse di tutti, dei proprietari e dei contadini), che sarebbe un non senso dal punto di vista produttivo e un modo come maggiormente inasprire gli animi. Se il terreno dovesse essere concesso con la condizione di abbandonarlo dopo un brevissimo periodo, sarebbe meglio non concederlo.

Io sarei del parere che, in aderenza a quelli che sono i principi generali di coltivazione, il prefetto abbia la facoltà di immettere i contadini nel fondo per una rotazione agraria, in maniera che il suo decreto sia per quel periodo sostitutivo della concessione della Commissione. Se, poi, tale concessione sarà data per una maggiore durata, tanto meglio; ma, in ogni caso, vi è, comunque, la garanzia che saranno evitati i conflitti di interessi, ineluttabili in una gestione non aderente ad alcun ciclo produttivo.

Vorrei che il Governo regionale condividesse la mia opinione nel ritenere necessario che il decreto prefettizio abbia una efficacia limitata ad una rotazione agraria, anzichè ad una annata agraria, riportando così il provvedimento ad una reale rispondenza sia dal

punto di vista economico e sociale, che dal punto di vista dell'interesse della gestione.

Mi auguro che l'Assemblea, al di sopra di quelli che possono essere determinati momenti del suo orientamento, possa esaminare con tranquillità la questione, che è veramente grave. Molti ritengono che la maggioranza tenda ad emanare disposizioni che impediscono le agitazioni. Io vi dico, invece, che, se il decreto prefettizio ha la durata di un anno, il conflitto è inevitabile, perché è al di fuori della realtà e non può lasciare tranquillo né il proprietario che ha avuto tolta la terra, è il contadino che va ad immettersi nella terra. Poichè il ciclo produttivo è una rotazione agraria, il decreto prefettizio consenta una rotazione agraria. Questo è un principio che io credo debba accogliersi da un punto di vista tecnico. Propongo, quindi, di sostituire ad « una annata agraria » « una rotazione agraria ».

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Onorevoli colleghi, nei riguardi della richiesta avanzata dall'onorevole Cristaldi, ci sentiamo inchiodati a quello che insegna l'arte e la realtà agraria. In campagna, sia pure per la coltura cerealicola, non si entra, perlomeno, che per una rotazione agraria. Bisogna tenere, però, presente la ragione per cui l'articolo è stato così formulato. Si è voluto sempre più esaltare la decisione della Commissione e si è voluto dare un carattere di precarietà e provvisorietà alla decisione del prefetto, che immette nel terreno e viene a porre riparo al ritardo, che si è verificato in Commissione. Il riferimento alla rotazione agraria, alla realtà agraria isolana, dovrà essere fatto considerando la rotazione più breve che esiste da noi, che è la favata, cioè coltura di rinnovo e grano. Prego l'onorevole Cristaldi, stavolta, di mantenersi nel campo strettamente tecnico, prego la Commissione di seguirmi. Il principio non potrebbe essere che quello stabilito dall'articolo in esame, in cui si stabilisce che il decreto prefettizio abbia efficacia per un anno, appunto perché si vuole che la decisione sia presa dalla Commissione; ma io vorrei, in riferimento alla realtà agraria, proporre di estendere l'efficacia del decreto prefettizio a due annate agrarie, che

consentono la rotazione più breve. La più progredita rotazione che esista in Sicilia è quella di rinnovo e grano e non quella triennale dell'annata di rinnovo, grano e poi cereali minori. Quella era una rotazione di ripiego, che si è avuta durante la guerra per la mancanza di concimi chimici.

Prego, quindi, la Commissione legislativa di pronunciarsi sulla mia proposta di sostituire due annate agrarie ad una annata agraria.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Voglio esaminare la questione senza nessuno spirito polemico nel tentativo di giungere ad un accordo. Quando ho parlato di rotazione agraria, ho inteso parlare della necessità di adeguare alle esigenze colturali il principio della concessione.

Evidentemente il ciclo di rotazione non è sempre uguale né per la stessa coltura, né per le diverse colture, quindi può avvenire che si conceda una terra che sia in un ciclo di rotazione, per il quale due anni possono essere troppi o pochi.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E' impossibile.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ma, d'altro canto, ripeto, la rotazione non è sempre la stessa per le diverse specie di colture e per i diversi terreni. Vi sono i terreni per cui la rotazione deve essere biennale, altri per cui deve essere triennale, a seconda, fra l'altro, della maggiore o minore feracità del terreno.

Per tutti questi principî sarei del parere di stabilire che il decreto del prefetto abbia efficacia per una rotazione, che può essere compiuta, secondo i casi, in un anno, in due anni o anche in tre.

Proporrei, quindi, per una questione tecnica, di adoperare la dizione più lata « rotazione » invece di « due annate agrarie ».

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Devo precisare che è impossibile lasciare tutto nel vago concetto di rotazione. Faccio osservare all'amico, onorevole Cristaldi, che la buona granicoltura non può mai ammettere il ringrano. Effettivamente

una forzatura produttiva non può derivare che da una annata di rinnovo e da una annata di semina.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Il decreto Gullo in vigore sulla concessione dei terreni inculti dà facoltà alla Commissione di concedere le terre da uno a quattro anni. In atto la concessione può essere fatta anche per un solo anno.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Fino a nove anni dice il decreto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Da uno a quattro anni.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Il decreto Segni stabilisce fino a nove anni.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Vorrei controllarlo. Ad ogni modo, è in facoltà della Commissione di fissare, a seconda della situazione del terreno, la durata della concessione anche per un solo anno. Quando la concessione avviene per più di un anno, il nuovo conduttore del terreno è sottoposto ad un disciplinare. Infatti se il terreno non era sottoposto a vigilanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nel caso in cui deve essere tolto al vecchio conduttore, per darlo al nuovo, si sottopone quest'ultimo ad un disciplinare, onde ottenere un minimo di garanzia. A nome della Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione mi dichiaro favorevole alla proposta dell'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste, consentendo sempre la possibilità che la Commissione, per situazioni particolari, possa limitare la concessione ad un solo anno. Nel caso che la concessione abbia la durata di due anni la cooperativa deve sottoporsi ad un disciplinare tecnico formulato dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste ha presentato il seguente emendamento:

sostituire nell'articolo 6 alle parole: « ad una annata agraria », le altre: « a due annate agrarie ».

BIANCO, relatore di maggioranza. La concessione deve essere subordinata all'osservanza del disciplinare.

CRISTALDI, relatore di minoranza. E' stabilito chi deve fare il disciplinare.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non c'è nulla da mutare, perché è un riferimento che facciamo alla realtà siciliana. E' la concessione massima che si possa accordare.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

BIANCO, relatore di maggioranza. La Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione è del parere che nel disciplinare sia previsto che i terreni con la favata già fatta possono essere concessi per un anno; se invece la favata non è stata fatta, deve darsi la possibilità di fare prima la favata per poi seminare.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ricordo che noi abbiamo il dovere di fare delle statuizioni semplici. Non c'è da fare questa casistica, c'è da accettare il principio delle due annate.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento all'articolo 6, proposto dall'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

(E' approvato)

Metto, quindi, ai voti l'articolo 6 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 7.

« Se la Commissione accoglie la domanda, il nuovo decreto di concessione del Prefetto sostituisce, per la parte concessa, il precedente decreto di autorizzazione alla provvisoria immissione in possesso, senza che sia necessaria una nuova procedura esecutiva. »

(E' approvato)

Art. 8.

« Se la Commissione non accoglie la domanda, la cooperativa, fermo restando il disposto del precedente articolo 6, ha diritto al valore delle migliorie dipendenti dalle norme di cui all'art. 5, nonché delle calorie indotte nel fon-

do ed è responsabile della inosservanza delle norme provvisorie di conduzione.

Per la risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dalla liquidazione dei rapporti fra le parti, si applicano le norme dei D.D. L.L. 19.10.1944, n. 279 e 26.4.1946, n. 597 e del D.L.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89, »

(E' approvato)

Gli onorevoli Monastero, Barbera Luciano, Bevilacqua, Di Martino e Romano Fedele hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8 bis.

« I rappresentanti di categoria previsti dall'articolo 3 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279, sono elevati a quattro.

Essi saranno scelti su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali:

a) due fra i conduttori di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario coltivatore diretto;

b) due fra i coltivatori della terra. »

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro l'articolo aggiuntivo 8 bis e presento in sostituzione il seguente altro articolo aggiuntivo concordato con il Governo:

Art. 8 bis.

« I rappresentanti di categoria previsti dall'articolo 3 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279 sono elevati a cinque.

Essi saranno scelti su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali:

a) due fra i conduttori di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario;

b) due fra i coltivatori della terra;

c) uno fra gli affittuari coltivatori diretti.

I predetti rappresentanti di categoria durano in carica un anno e sono rinnovabili di anno in anno ».

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamen-

to di modificare la dizione « coltivatori della terra ».

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiamiamoli rappresentanti dei contadini, così come è detto nella legge nazionale.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Anzi che « coltivatori della terra » — termine senza significato specifico, perché indica tutti coloro, dall'affittuario al proprietario, i quali lavorano la terra — si determini la categoria: « lavoratori agricoli ».

Per quanto riguarda i rappresentanti dei datori di lavoro, mi pare che siano previsti, in materia di concessione, un rappresentante dei proprietari ed uno dei conduttori.

MARINO. La legge nazionale dice: affittuario.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Proprietario ed affittuario conduttori diretti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questa dizione è tratta dalla legge nazionale che prevede due conduttori diretti..

CRISTALDI, relatore di minoranza. Sono d'accordo per questa formulazione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Vorrei richiamarmi alle leggi precedenti, le quali ammettono che nella costituzione della Commissione vi sia una pariteticità di rappresentanza perché le parti in conflitto sono due: il proprietario e il rappresentante dei contadini, il quale promuove, attraverso l'istanza, la richiesta della terra. Questa rappresentanza paritetica, che in tutte le occasioni noi abbiamo rispettato, perché rispondente ad un principio di equità, è stata recentemente modificata in sede nazionale; sono stati elevati a due i rappresentanti dei conduttori ai quali si chiede la terra (il proprietario e l'affittuario) e a due il numero dei rappresentanti dei contadini. La nuova legislazione, cioè, prevede due rappresentanti della conduzione e due rappresentanti dei pretendenti alle concessioni. Invece, nell'emendamento proposto, si dice che debbono essere cinque.

Mi sia consentito dire che nell'affittuario coltivatore diretto noi vediamo, in definitiva, colui il quale fa il bello e il cattivo tempo a

favore o in danno delle cooperative, a favore o il danno del proprietario. Infatti, se l'affittuario coltivatore diretto viene considerato il danneggiato da estromettere, sarà contrario all'istanza; se invece il coltivatore diretto sarà un elemento scelto, non in rappresentanza dell'affittuario per evitare la concessione, ma perchè, dal punto di vista politico, si vuole che sia concessa più terra, noi avremo la situazione opposta. Insisto per far riflettere l'Assemblea sull'opportunità che in una commissione di questo tipo, che ha una responsabilità gravissima, sia mantenuta la pariteticità. Devo dire, ad onor del vero, che il rappresentante dei proprietari e quello delle cooperative hanno cercato entrambi di essere assolutamente obiettivi. Attraverso la presidenza del magistrato vi è quella garanzia che in definitiva.....

FRANCHINA. E' quello che vi dà la maggioranza.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' quello che si forma un concetto esatto della questione. Fa parte della Commissione anche lo Ispettore agrario provinciale, il quale ha l'obbligo di fare una relazione sul fondo in questione e, quindi, assume una responsabilità tecnica esprimendo un'opinione propria.

Il risultato della votazione può lasciarmi indifferente, ma devo affermare che invoco un principio di equità da parte dell'Assemblea, perchè ci possa essere una rappresentanza paritetica. Effettivamente i terreni possono essere condotti in affittanza mediante piccole concessioni a coltivatori diretti o con concessioni a grossi imprenditori agricoli affittuari. Allora io dico: se effettivamente si vuol dare una garanzia ai coltivatori diretti, richiedo che si stabilisca almeno che in rappresentanza del proprietario o dell'affittuario dell'azienda interessata, condotta in affitto, possa partecipare alle decisioni della Commissione un affittuario imprenditore sempre che conduttore. Se la rappresentanza è paritetica, il proprietario e l'affittuario si oppongono ai due rappresentanti delle cooperative. Io sostengo che in tutte le occasioni in cui noi abbiamo dovuto costituire una commissione, si è sempre stabilito una rappresentanza paritetica e che sarebbe iniquo ed ingiusto se in questa circostanza ammettessimo una sperequazione nella rappresentanza.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo insiste su quanto ha detto precedentemente, e cioè che i componenti devono essere portati a cinque, ed accetta quindi l'emendamento.

Voglio fare osservare all'onorevole Starrabba di Giardinelli che il principio della pariteticità è stato sì affermato nei due decreti legislativi del 1944 e del 1946, ma che la presenza di un affittuario coltivatore diretto non può che apportare beneficio e serenità in un giudizio che ci sta a cuore.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Quali interessi difenderà questo nuovo elemento? Sarà in favore dei proprietari o delle cooperative?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Perchè si è aumentato il numero dei componenti la commissione? Per rendere sempre possibile la convocazione del collegio; ciò non potrà essere che di giovamento ai fini dell'acceleramento che noi perseguiamo con questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Con il presidente i componenti sarebbero sei ed allora potrebbe verificarsi la parità di voto. In tal caso la domanda s'intenderà respinta. Stiamo attenti a questo.

STARRABBA DI GIARDINELLI e DANTE. In questo caso prevale il voto del Presidente.

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Sono molto meravigliato delle obiezioni fatte dall'onorevole Starrabba di Giardinelli circa l'inclusione di un quinto elemento fra i membri della Commissione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Il coltivatore diretto svolgerebbe una funzione di equilibrio.

MONASTERO. L'onorevole Starrabba di Giardinelli si appella alla pariteticità fra gli elementi di una categoria e quelli dell'altra categoria. La mia meraviglia sorge nel constatare che proprio noi democratici cristiani, che spesse volte siamo accusati di essere amici degli agrari, in questo caso suscitiamo le ire degli agrari mentre vediamo, con soddisfazione, che questo problema della pariteticità non è stato messo in evidenza dai rappresentanti dei lavoratori della terra.

Questo quinto componente sarà un elemento di equilibrio tra le due parti. D'altro canto è giusto che figuri nella Commissione, perchè rappresenterà quella categoria dei coltivatori diretti che è, forse, la più benemerita, perchè è quella che lavora la terra dalla mattina alla sera.

STARABBA DI GIARDINELLI. In nessuna domanda fatta in Sicilia dalle cooperative si è danneggiata la piccola affittanza dei coltivatori diretti. Non ricordo nessun caso.

MONASTERO. Sarei del parere di usare la dizione « lavoratori della terra », invece di « coltivatori della terra ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. « Lavoratori della terra » è il termine usato dalla legge nazionale. Propongo, pertanto, il seguente emendamento:

sostituire nella lettera b) dell'articolo 8 bis alla parola: « coltivatori » l'altra: « lavoratori ».

Nella legge nazionale del 18 aprile 1950, numero 191, a proposito della composizione della Commissione, la quale è presieduta diversamente da quella nostra, si dice che della Commissione fanno parte quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole di cui uno proprietario che sia conduttore diretto di azienda agricola e l'altro affittuario, che sia anche egli conduttore diretto di aziende agricole. Mi sembra, quindi, che il significato sia abbastanza chiaro. Quando poi, onorevole Starabba di Giardinelli, vi sarà, nella commissione, il rappresentante degli affittuari coltivatori diretti, non vi è dubbio che questi rappresenterà nelle pratiche di concessione di terre un interesse specifico, distinto ed autonomo, e che, pertanto, non si schiererà a favore dell'uno o dell'altro rappresentante.

STARABBA DI GIARDINELLI. E chi rappresenterà, il danneggiato o il beneficiario?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Avrà un suo distinto interesse da tutelare, ed ap-

punto perchè non avrà interessi che collimano con l'una o con l'altra parte, ma un suo indipendente interesse non potrà che esercitare, nella Commissione, una funzione di equilibrio.

PRESIDENTE. Perchè, nella lettera a) si parla di due conduttori diretti?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La differenza fra i due è enorme.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La differenza è notevolissima. Il proprietario conduttore diretto conduce in economia i suoi terreni, cioè provvede direttamente alla gestione servendosi di mano d'opera braccantile, che assume di volta in volta a seconda delle necessità dell'azienda, o di salariati agricoli, o conduce attraverso forme di conduzione associata, cioè a mezzadria. Il coltivatore diretto è colui che coltiva personalmente o con l'ausilio prevalente della sua famiglia il terreno che può avere in affitto o che può essere di sua stessa proprietà. Come si vede, c'è, oltre la figura del proprietario conduttore diretto, quella dell'affittuario coltivatore diretto. Conduttore coltivatore diretto è il proprietario che coltiva personalmente la terra con lo aiuto della sua famiglia e che solo nel periodo di punta, in rapporto alle esigenze eccezionali nel corso dell'annata agraria, è costretto ad assumere la mano d'opera necessaria. Quindi la differenza è notevolissima.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole La Loggia.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo aggiuntivo 8 bis quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 9.

Art. 9.

« Ferme restando le disposizioni del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 279, la istruttoria delle domande può essere disposta dal Presidente della Commissione, con propria ordinanza, all'udienza di comparizione.

Al fine di assicurare in ogni caso la costituzione del collegio il Presidente della Commissione dispone la sostituzione, a tutti gli ef-

fetti, dei membri con i rispettivi supplenti, che devono pertanto essere sempre invitati ad intervenire alle udienze.

Qualora il titolare e il supplente di una categoria, senza giustificato motivo, non intervengano a due sedute consecutive della Commissione per la trattazione delle medesime istanze, il Presidente della Commissione può sostituirli, per la trattazione di esse, con il funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale che ha assistito la Commissione. ».

(E' approvato)

Esso diventa articolo 10.

Art. 10.

« Le decisioni della Commissione che riguardano la fissazione delle indennità ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89, devono essere motivate. »

(E' approvato)

Esso diventa articolo 11.

Art. 11.

« La decisione sul ricorso di cui al III comma dell'articolo 9 del D.L.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89, deve essere emessa, da parte dello Assessorato per l'agricoltura e le foreste, entro quattro mesi dal deposito di esso. »

(E' approvato)

Esso diventa articolo 12.

Sono stati presentati i seguenti articoli da aggiungere dopo l'articolo 11 del testo della Commissione:

— dall'onorevole Marino:

Art. 11 bis.

« La durata della concessione non può essere inferiore a quattro anni. »

Art. 11 ter.

« Il ricorso per la decadenza si propone dal proprietario con le stesse forme dell'istanza di concessione. La Commissione, prima di emettere il proprio parere, deve esperire tentativo di conciliazione fra le parti. »

Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato. In caso di decadenza della con-

cessione, il concessionario ha diritto all'indennità per i miglioramenti eseguiti, purchè susstano al tempo della restituzione.

Alla determinazione dell'indennità provvede la stessa Commissione entro 60 giorni dalla pronuncia di decadenza.

Un ricorso per la decadenza, se respinto, non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente decisione negativa. »

Art. 11 quater.

« Alle concessioni di terreni incolti o insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto a seguito di accordo delle parti intervenuto avanti la Commissione, a norma dell'articolo 5, comma 1°, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, si applicano tutte le disposizioni relative alle concessioni per decreto prefettizio di terreni incolti o insufficientemente coltivati, e contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, numero 89, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle della presente legge. »

Art. 11 quinquies.

« Ai componenti della Commissione di cui alla presente legge, che siano impiegati dello Stato, ed ai segretari è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125. »

Per i componenti che non siano impiegati dello Stato la misura del gettone di presenza è quella stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89. Agli stessi è dovuta, quando ne sia il caso, l'indennità spettante agli impiegati dello Stato di grado 6°. »

Art. 11 sexies.

« In pendenza di giudizi, per decadenza o mancata proroga, e che non siano definitivi, alla cooperativa concessionaria per nessun motivo può essere tolto il possesso del fondo. »

— dall'onorevole Napoli:

Art. 11 bis.

« Allorquando da accertamento eseguito dall'Ispettorato agrario provinciale, su richiesta delle cooperative ed associazioni conces-

sionarie, risulti che queste ultime abbiano provveduto all'impianto di culture legnose od arboree per una superficie non minore del 50 per cento della estensione concessa, le concessioni dovranno essere prorogate per la durata massima prevista dal 2^o comma dell'articolo 5 D.L.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89. »

— dagli onorevoli Starrabba di Giardinelli, Papa D'Amico, Bianco, Castorina e Majorana:

Art. 11 bis.

« L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato a fissare con suo decreto l'ammontare delle indennità ai componenti le commissioni circondariali previsto dall'articolo 3 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279.

Le spese occorrenti all'adempimento del comma precedente sono a carico della Regione. »

Pongo in discussione l'articolo aggiuntivo 11 bis dell'onorevole Marino, che ha facoltà di parlare per darne ragione.

MARINO. Con l'articolo aggiuntivo 11 bis da me proposto non ho fatto altro che riportare un articolo della nuova legge nazionale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. E la Commissione?

BIANCO, relatore di maggioranza. Anche la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo 11 bis proposto dall'onorevole Marino.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 13.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 11 ter dell'onorevole Marino.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 11 ter proposto dall'onorevole Marino ad eccezione dell'ultimo comma, laddove dice che un ricorso per la decadenza, se respinto, non

può essere ripresentato prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente decisione negativa. Ciò per ragioni ovvie; se, infatti, durante questi tre anni, il canone non venisse pagato, vi sarebbe una inadempienza a causa della quale è giusto che si possa presentare ricorso per la decadenza.

MARINO. Chiedo la votazione per divisione, onde votare separatamente l'ultimo comma dell'articolo.

BIANCO, relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO, relatore di maggioranza. La Commissione legislativa per l'agricoltura e la alimentazione è contraria a tutto l'emendamento, sia perchè in esso è previsto il tentativo di conciliazione fra le parti, che in atto esiste (i membri della Commissione prima di decidere esplicano questa funzione), sia perchè riconosce il diritto all'indennità di miglioramento anche nel caso che essa sia inutile, sia, infine, per i motivi illustrati dal nostro Assessore. Per quanto riguarda quest'ultima parte vi è da osservare che, dopo una prima violazione che può non essere accolta dalla Commissione, il concessionario può anche ricadere in successive e diverse violazioni.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Trovo esatta l'osservazione dell'Assessore circa la possibilità che siano presentati ricorsi per la decadenza nel caso che il canone non venga pagato. Esclusa questa possibilità, ritengo, però, che il criterio di impedire la riproduzione delle domande, entro determinati limiti di tempo, sia conseguenziale allo spirito della legge, perchè la Commissione pronuncia un giudizio di merito sia all'atto della concessione, quando valuta la consistenza o meno delle ragioni per cui si deve dare o negare la concessione delle terre, sia tutte le volte in cui esamina una domanda di decadenza.

Se nega questa decadenza fuori del caso del mancato pagamento, ciò significa che conferma quanto meno la necessità di una conduzione che non sia inferiore al tempo minimo della conduzione stessa della terra. Mi pare che ciò sia conseguenziale. Trovo esatto che l'ipotesi del mancato pagamento dia la possi-

bilità di introdurre una nuova azione di decadenza; ma questo principio si può introdurre nella legge con una esclusione, dicendo che, tranne i casi di mancato pagamento, l'azione di decadenza non si può riproporre, una volta respinta.

Ritengo, infatti, che non possano sussistere casi di merito, all'infuori del mancato pagamento, che autorizzino le riproposizioni a getto continuo, fatte evidentemente a scopo defattoriale contro organismi economicamente deboli. Ove ciò non fosse, le cooperative finirebbero con lo stancarsi e col cedere il terreno non già per aver riconosciuto la giustezza della domanda, ma unicamente per non essere continuamente tribolati e con dei giudizi che indubbiamente costano tempo e denaro.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo insiste nel suo parere contrario all'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma dell'articolo aggiuntivo 11 *ter* proposto dall'onorevole Marino.

(E' approvato)

Metto ai voti il secondo comma.

(Non è approvato)

Il primo comma dell'articolo aggiuntivo 11 *ter* testè approvato diventa articolo 14.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 11 *quater* dell'onorevole Marino.

Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo articolo aggiuntivo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione ritiene che questo articolo aggiuntivo sia contrario all'accordo bonario. Risulterà all'Assessorato che sugli attuali ottanta mila ettari concessi, almeno trenta sono stati concessi bonariamente; è inutile, quindi, chiudere la via agli accordi bonari.

MARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Anche questo articolo aggiuntivo non fa altro che ripetere un articolo della nuova legge nazionale. Con questa legge il Governo si è preoccupato di questi accordi bonari, che venivano fatti spesso verbalmente e che non davano alcuna garanzia,

e, per evitare incertezze sulla durata, sullo estaglio e sul disciplinare, ha voluto dare forma legale a questi accordi. Alcuni proprietari hanno, volontariamente, fatto delle concessioni in parola, ma questo assenso non ha alcun significato. L'assenso deve avvenire nell'ambito della legge. Vi deve essere la garanzia che il fondo sarà coltivato, se no l'accordo bonario serve soltanto a eludere gli scopi della legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' un affitto volontario in occasione della presentazione della domanda. L'articolo aggiuntivo è contro lo spirito di pacificazione, contro l'accordo bonario.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 11 *quater*, proposto dall'onorevole Marino.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 15.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Vuol dire che si vuole la lotta.

FRANCHINA. Vuol dire che lei fidava su questo accordo per frodare la legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La verità è che le cooperative sono tutte ragionevoli, quando non dipendono dagli organizzatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo 11 *quinquies* dell'onorevole Marino.

MARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 11 *quinquies* da me proposto, perché la stessa materia è stata trattata nell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Starrabba di Giardinelli ed altri.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Faccio mio l'articolo aggiuntivo 11 *quinquies* testè

ritirato dal proponente onorevole Marino, che riproduce un articolo della legge nazionale. La rappresentanza delle categorie interessate nella Commissione regionale ed in quella nazionale è uguale; non vedo, quindi, la ragione di una disparità di trattamento, nè la necessità di gravare il bilancio della Regione dello onere di questa indennità. Ecco il motivo per cui faccio mio l'emendamento Marino e vi insisto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Informo l'Assemblea che attualmente la Commissione si riunisce due volte al giorno, tenendo, cioè, due udienze, e che il gettone di presenza, per i rappresentanti delle categorie interessate, è di 250 lire per ogni giornata di adunanza, gettone che si riduce a 125 lire per i componenti che dipendono da pubbliche amministrazioni. In occasione di sopralluoghi nelle campagne, che obbligano i componenti la Commissione a disagi e fatiche, a camminare sotto il sole, spesso per intere giornate, vengono corrisposte, in compenso, alcune centinaia di lire a persona. Sarebbe molto meglio non dare alcun gettone di presenza, anzichè umiliare i componenti della Commissione e dare ad essi la convinzione che il loro lavoro valga poche lire; l'indennità deve essere adeguata alla responsabilità, alla fatica ed al lavoro.

Insisto, quindi, perchè si autorizzi l'Assessore ad emettere un decreto che preveda le indennità in favore dei componenti della Commissione. Ho detto ciò per debito di coscienza.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio stabilire una norma precisa.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Da parte mia insisto nell'articolo aggiuntivo Marino. Devo, però, richiamare l'attenzione dell'Assemblea su una difficoltà di ordine giuridico che nascerebbe indubbiamente se fosse votato l'emendamento dell'onorevole Starrabba di Giardinelli. Delegare l'Assessore alle finanze perchè stabilisca la misura dell'indennità, non significa autorizzarlo ad andare al di là dei limiti posti dalle leggi generali. Ora esis-

ste in Italia una legge, e vige anche da noi perchè l'abbiamo recepita, che fissa in lire 125 il compenso da dare ai componenti di commissioni. Debbo dire che, qualora dovesse essere approvato, senza espressa deroga alle dette norme, l'articolo aggiuntivo Starrabba di Giardinelli, l'Assessore, nell'emettere il decreto, dovrebbe attenersi alla misura di 125 lire, già stabilita. Gli effetti che l'onorevole Starrabba di Giardinelli e gli altri proponenti si sono prefissi non verrebbero, comunque, raggiunti. Lo dico per lealtà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Anche a nome degli altri firmatari sostituisco all'articolo aggiuntivo, già presentato, il seguente:

Art. 11 bis.

« Ai componenti della Commissione, di cui alla presente legge, è corrisposto un gettone di presenza a carico della Regione di L. 1.500 per seduta e di L. 2.500 in occasione di sopralluoghi. »

PRESIDENTE. Abbiniamo alla discussione dell'articolo 11 *quinquies* Marino, fatto proprio dall'onorevole La Loggia, quella dello articolo 11 bis, testè presentato dall'onorevole Starrabba di Giardinelli ed altri.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo non può accettare questo nuovo emendamento dell'onorevole Starrabba di Giardinelli e ne illustro le ragioni. Dobbiamo distinguere, fra gli eventuali componenti della Commissione, gli impiegati dello Stato e della Regione da coloro che questo rapporto di impiego non hanno. In merito a questi ultimi io ritiengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Marino ponga già una situazione particolarmente favorevole, poichè in esso viene stabilito che a costoro può essere corrisposta l'indennità prevista per i funzionari di grado sesto.

Lo rilego perchè l'Assemblea possa meglio meditarlo: « Ai componenti della Commissione di cui alla presente legge, che siano impiegati dello Stato, ed ai segretari è dovuto,

« per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125.

« Per i componenti che non siano impiegati dello Stato la misura del gettone di presenza è quella stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, numero 89 » (Tale decreto si riferisce, in via generale, alla indennità di presenza da corrispondere a coloro che facciano parte di commissioni). « Agli stessi è dovuta, quando ne sia il caso, l'indennità spettante agli impiegati dello Stato di grado sesto ».

Peraltro, ogni qualvolta sarà necessario trasferirsi sui luoghi sarà dovuta la speciale indennità di trasferta.

Ma poichè componenti di altre Commissioni possono essere impiegati dello Stato o della Regione, non possiamo stabilire disparità di trattamento tra persone che si trovano in eguali condizioni. Perchè corrispondere una indennità di 125 lire ad un componente di una commissione provinciale delle imposte, che per valutazioni di terreni e fabbricati deve spostarsi da un punto all'altro e quindi sottoporsi a particolari condizioni di disagio, e 1.500 o 2.500 lire ad un altro ? In questa delicata materia lo spostare una situazione di una determinata categoria può ripercuotersi in misura di cui non possiamo valutare la portata, sull'onere finanziario conseguente al funzionamento delle commissioni. Non posso, pertanto, aderire all'emendamento appunto per i riflessi che una norma del genere non potrebbe non provocare rispetto agli altri interessati, i quali avrebbero il diritto di esigere parità di trattamento. Vorrei pregare, quindi, la Commissione legislativa di riflettere sull'argomento ed eventualmente di non insistere sull'emendamento proposto.

FRANCHINA. Non c'è possibilità di aumentare questa indennità ?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si potrebbe tutt'alpiù, includere nell'articolo un comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'Assessore alle finanze intende concretare la sua proposta in un emendamento?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Propongo di aggiungere al primo comma dell'articolo aggiuntivo 11 *quinquies* dell'onorevole Marino, da me fatto proprio, il seguente periodo, concordato con la Commissione: « Nei casi di trasferta è, altresì, corrisposta l'inden-

nità di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni ».

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ritiro, anche a nome degli altri proponenti, l'articolo aggiuntivo 11 *bis*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 11 *quinquies* dell'onorevole Marino, fatto proprio dall'Assessore alle finanze, con l'aggiunta del comma dello stesso testè proposto, che la Commissione ha accettato.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 16.

Passiamo, adesso all'articolo 11 *sexies* proposto dall'onorevole Marino. La Commissione lo accetta ?

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Ed il Governo ?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Anche il Governo è contrario. Vi scorge qualche cosa che non è neppure da porre in discussione.

MARINO. Molte vertenze sono state decisive, in senso favorevole per le cooperative, dal Consiglio di giustizia amministrativa. In attesa, però, di tale decisione, le cooperative hanno dovuto lasciare i fondi per poi esservi nuovamente immesse. A quale scopo, dunque, questo continuo logorio dei contadini, con grande incertezza per le coltivazioni e per la pace sociale ?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Prego lo onorevole Marino di ritirare il suo emendamento.

MARINO. Io non lo ritiro. Noi stiamo facendo una legge per provocare un disordine.

PRESIDENTE. Metto, dunque, ai voti l'articolo aggiuntivo 11 *sexies* dell'onorevole Marino, non accettato né dal Governo né dalla Commissione.

(Non è approvato)

Apro la discussione sull'articolo 11 *bis* proposto dall'onorevole Napoli.

NAPOLI. Chiedo di parlare, per darne ragione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Ciò che importa veramente, onorevoli colleghi, è l'essere d'accordo sul principio.

Io vorrei che l'Assemblea considerasse la posizione di quelle cooperative che fanno sul serio, di quelle cioè che contribuiscono veramente ad aumentare la produzione, sostenendo la spesa per l'impianto di alberi, che diverranno redditizi dopo un certo numero di anni. Desidero che venga compiuta una constatazione obiettiva, seria, precisa, in modo che si possano tenere in considerazione quelle cooperative che avranno piantato degli alberi ed avranno fatto delle colture tali da dimostrare una precisa coscienza dell'interesse della produzione.

Alle cooperative che questo abbiano fatto, che abbiano, cioè, impiegato dei capitali, dai quali non possano subito trarre un reddito, venga applicato — questo io chiedo — lo stesso trattamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge Segni.

Non so se l'articolo è formulato chiaramente; non fermiamoci sulle parole, vediamo prima se siamo d'accordo sul principio.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla agricoltura ed alle foreste ha facoltà di parlare per chiarire il pensiero del Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il principio sostenuto nell'emendamento è tale che non può non incontrare il favore del Governo. Bisogna, però, evitare ogni sregolatezza. Io proporrei, quindi, di aggiungere all'emendamento l'inciso: « in esecuzione al disciplinare per gli accordi intervenuti col proprietario ».

NAPOLI. Accetto la modifica.

Su questa prima parte sembra, dunque, che si sia d'accordo.

V'è, però, un altro problema da considerare; nel caso in cui il disciplinare non parli di determinati miglioramenti o questi vengano compiuti ugualmente, si può richiedere un altro disciplinare?

PRESIDENTE. Trattandosi di un premio, è evidente che esso deve riferirsi al passato.

NAPOLI. Il premio deve riferirsi ad un fatto obiettivo: la constatazione che gli alberi sono piantati. Noi abbiamo interesse che si piantino. (Commenti - Discussioni)

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. L'articolo aggiuntivo 11 ter, presenta-

to dall'onorevole Marino ed approvato con modifica dall'Assemblea, stabilisce fra l'altro che: « In caso di decadenza della concessione, il concessionario ha diritto alla indennità per i miglioramenti eseguiti, purchè sussistano al tempo della restituzione ».

Mi sembra che ciò possa togliere ogni preoccupazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a chiarire qual'è il suo pensiero in merito allo articolo aggiuntivo 11 bis dell'onorevole Napoli.

BIANCO, relatore di maggioranza. Mi sembra, anzitutto, che la dizione dell'articolo non sia affatto chiara; sarebbe necessario specificare quali sono le colture legnose cui si fa riferimento, poichè in agricoltura, mentre si comprende bene in che cosa consistano le colture arboree, non è chiaro affatto il significato di: « coltura legnosa ». Questo concetto dovrebbe quindi essere chiarito.

V'è poi un altro rilievo da fare; i casi sono due: o tali colture sono considerate nella legislazione agraria in vigore, oppure no. Se lo sono, le leggi esistenti accordano la proroga della concessione e quindi l'emendamento, sotto questo profilo, si rivela superfluo; se, invece, un piano di miglioramento non previsto nel disciplinare, viene posto in essere in violazione al disciplinare stesso, ovviamente, non si può ammettere che, violato il disciplinare, venga anche concesso un premio. La Commissione è quindi contraria a questo articolo aggiuntivo.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Io non condivido il punto di vista dell'onorevole Napoli su questo articolo in relazione alla aggiunta proposta dell'Assessore all'agricoltura, nè tanto meno quello della Commissione.

Che le migliori stabilite nel disciplinare siano oggetto di una valutazione conseguente, è cosa ovvia che scaturisce da un principio di dettaglio generale della libera contrattazione. L'indebito arricchimento, però, ricorre anche nei casi in cui sia stata operata una miglioria anche prescindendo dal disciplinare. La contrattazione non può consentire che si consideri violazione di disciplinare il miglioramento della cultura di un fondo; naturalmente, in caso contrario, nessun ispettore, nessun tec-

nico potrà sostenere che siano state apportate delle migliorie. Orbene, la miglioria presuppone che effettivamente il fondo soggetto alla concessione riceva un incremento patrimoniale, in conseguenza alle attività svolte dal contadino.

BIANCO, relatore di maggioranza. Ci sono i principi generali del diritto.

FRANCHINA. I principi generali di diritto impongono che nessuno si può arricchire a danno degli altri; questo assioma si appalesa in tutta la sua evidenza senza che ci sia il bisogno di una norma di legge. Le migliorie ad un immobile hanno valore in quanto tali e non possono costituire contravvenzioni ad un disciplinare quelle che, pur non essendosi previste, siano state ugualmente compiute; i disciplinari, d'altronde, sono ispirati ad una presunzione di retta conduzione dell'immobile e poichè, peraltro, essi non possono prevedere tutte le attività da esplicare, ovviamente, là dove l'esperienza e la realtà ne pongono l'evidenza, delle eventuali migliorie non previste nel disciplinare, ma ugualmente apportate, non deve trarre profitto il proprietario, bensì chi tali migliorie ha apportate. Migliorie di questo genere nulla hanno a che vedere con quelle previste nel disciplinare; conseguentemente la modifica consigliata dall'Assessore ed accettata dall'onorevole Napoli mi sembra non conforme allo spirito dell'articolo aggiuntivo, il quale viceversa mira esattamente a stabilire la possibilità di un indennizzo soprattutto nei casi in cui il disciplinare non abbia stabilito delle migliorie che poi risultino effettuate.

PRESIDENTE. La Commissione ha chiarimenti da dare?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Io vorrei leggere, onorevole Napoli, una norma contemplata in una legge operante nella Regione e precisamente nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 numero 89.

L'articolo 5 di questo decreto legislativo stabilisce:

« La durata della concessione non può oltrepassare i nove anni agrari. »

« Tuttavia l'ente concessionario, nel caso che intenda procedere all'impianto di colture legnose o arboree, non previsto nel disciplinare della concessione, può, con istanza da presentare non prima del secondo anno agrario

« della concessione e alla quale deve essere allegato il piano delle colture, che eventualmente riveduto formerà parte integrante del disciplinare, chiedere alla Commissione che la durata della concessione sia protratta per un periodo di tempo che sarà stabilito in relazione all'indole delle colture da impiantare e in modo che la durata della concessione non risulti superiore a venti anni agrari. »

FRANCHINA. Questa è cosa ben diversa, questa è una esigenza connessa a nuovi disciplinari.

STARRABBA DI GIARDINELLI. In luogo di lasciare alla libera iniziativa la possibilità di apprestare degli impianti non razionali è necessario che l'esecuzione dei lavori di miglioria sia subordinata ad una autorizzazione dei tecnici.

NAPOLI. Chiedo di parlare per fare una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Ho scritto molto chiaramente nel mio articolo aggiuntivo — e questo intendo sottolinearlo — che la concessione della proroga è subordinata ad un rigoroso accertamento tecnico dell'Ispettorato agrario provinciale. Quello, però, che in effetti si teme, quello che, dietro le quinte, senza dirlo chiaramente, si paventa, è che taluno appronti rapidamente una piantagione di arbustelli per fare credere di aver apportato chissà quali migliorie. Ebbene, onorevoli colleghi, un caso del genere non potrebbe verificarsi perché nell'articolo è implicito che le piantagioni devono essere compiute a regola d'arte e, soprattutto, devono servire ad un effettivo e reale miglioramento del fondo.

Sarebbe opportuno esaminare con maggiore attenzione il problema perché indubbiamente la disposizione di legge, di cui l'onorevole Starrabba di Giardinelli ha dato lettura, contribuisce a risolvere il problema di base. Ma in favore di coloro che già avessero apportato delle migliorie potremmo provvedere mediante una sanatoria, salvo restando, naturalmente, l'indispensabile accertamento tecnico cui tutti ci vogliamo richiamare. In tal modo faremo qualcosa di veramente onesto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma intanto consentiremo la violazione e l'arbitrio.

NAPOLI. Con l'Ispettorato agrario che arbitrio vuole che ci sia!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questo emendamento è in contrasto con l'articolo 5 del decreto legislativo del 1946, che è operante nella Regione.

FRANCHINA. Noi vogliamo disciplinare i casi in cui siano stati apprestati dei miglioramenti senza autorizzazione. E' ingiusto che di tali migliorie debba avvantaggiarsi solo il proprietario.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 11 *bis* dell'onorevole Napoli, con la modifica proposta dall'Assessore all'agricoltura.

(*Non è approvato*)

Comunico che gli onorevoli Franchina, Marino, Omobono, Potenza, Adamo Ignazio e Cristaldi, hanno presentato il seguente emendamento:

— aggiungere dopo l'articolo 11 del testo della Commissione il seguente altro articolo:

Art.

« In caso di amministrazione giudiziaria di un fondo in contestazione in possesso della cooperativa, i contadini quotisti non possono essere estromessi fino alla decisione definitiva ».

Mi pare che questo emendamento non possa venire posto in discussione, poichè corrisponde nella sostanza all'articolo 11 *sexies*, presentato dall'onorevole Marino, che l'Assemblea non ha approvato.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Cercherò di dimostrare che si tratta di due cose distinte e separate. Lo emendamento respinto dall'Assemblea tendeva a stabilire la non esecutività dei provvedimenti non definitivi, cioè il divieto della provvisoria esecuzione e della perdita del possesso, subordinando l'esecuzione alla decisione definitiva. Ora, altro è un provvedimento di questa natura, che urta contro tutti i principi cautelari, altro è....

PRESIDENTE. Quando c'è un sequestro il sequestratario è il solo possessore.

FRANCHINA. Ma nell'accordare le concesioni vengono fatti salvi i diritti dei mezzadri, dei coltivatori. Conseguentemente, ogni volta si ritiene la conduzione non conforme ai principi della buona produzione stabilita nel disciplinare, indubbiamente, il sequestratario viene a sostituirsi nella direzione dell'azienda, ma ciò non può dar motivo di estromettere dal possesso i quotisti; costoro dovranno subordinarsi al nuovo indirizzo stabilito, ma sarebbe ben strano che, in pendenza di giudizio, i coltivatori quotisti debbano venire estromessi con gravissimo pregiudizio economico della conduzione dell'azienda. Il sequestratario agirà entro i limiti stabiliti dalle norme del caso; imporrà ai singoli quotisti di stabilire una conduzione più conforme alla retta conduzione dell'azienda, ma non potrà estrometterli; oggi, invece, proprio questo avviene, non appena si nomina un sequestratario giudiziario.

Il principio che informa l'articolo in esame non ha nulla a che vedere con l'articolo 11 *sexies* presentato dall'onorevole Marino, il quale prevedeva una ipotesi diversa, e che, dal punto di vista giuridico, poteva ritenersi in effetti poco ortodosso, perché toglieva la possibilità di far ricorso ai provvedimenti cautelari. Con questo articolo, invece, si intende salvaguardare la conduzione rispettando i diritti dei contadini.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO, relatore di maggioranza. La Commissione ritiene che il principio informatore di questo articolo aggiuntivo sia analogo a quello sancito nell'articolo 11 *sexies* dell'onorevole Marino. L'articolo in esame si riferisce ai casi particolari che potrebbero anche verificarsi, ma che, a mio parere, non possiamo considerare nella nostra legislazione perché non possiamo scendere nei dettagli. Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Franchina, Marino ed altri, non accettato dal Governo né dalla Commissione.

(*Non è approvato*)

Si proceda all'esame del titolo secondo:

TITOLO II.

(Divieto di subaffitto)

Art. 12.

« Fermo restando il disposto del D.L.L. 5 aprile 1945, n. 156, l'azione di nullità può essere esercitata anche dal subconcessionario coltivatore diretto o dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia, il quale avrà diritto a ripetere le spese eventualmente sostenute. »

Il subconcessionario coltivatore diretto ha in ogni caso il diritto di sostituirsi al concedente, salvo soltanto la ripartizione del canone e delle altre prestazioni dovute in proporzione all'appezzamento che egli coltiva.

La competenza a decidere sulle controversie eventualmente derivanti da tali riparti è devoluta alle sezioni specializzate di cui all'articolo 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353. »

(E' approvato)

Esso diventa articolo 17.

Art. 13.

« Nel caso che alcuni o tutti gli aventi titolo all'applicazione dell'articolo precedente, si costituiscano in cooperativa, l'azione può essere esercita dalla cooperativa stessa nell'esclusivo interesse dei propri associati. »

(E' approvato)

Esso diventa articolo 18.

Comunico che gli onorevoli Barbera Luciano, Di Martino, Dante, Romano Fedele e Bevilacqua hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Disposizioni transitorie.

Art. 13 bis.

« Alle domande di concessione di terre incolte presentate per il corrente anno a norma e nei limiti del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710, continuano ad applicarsi le norme contenute in detto decreto e le precedenti finora in vigore. »

Per ragioni di forma suggerisco che l'articolo sia così formulato:

« Ai procedimenti per la trattazione di domande di concessione di terre incolte presentate per il corrente anno a norma e nei limiti del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710, con-

tinuano ad applicarsi le norme contenute in detto decreto e le precedenti finora in vigore. »

BARBERA LUCIANO. Anche a nome degli altri proponenti accetto la modifica.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Così come è stata formulata tale norma rende indubbiamente inoperante la legge che ci accingiamo ad approvare. Non credo sia questo l'effetto che intendiamo conseguire.

Come norma transitoria si dovrebbe semmai proporre, a mio parere, che il termine di accettazione delle domande venga prorogato dal 31 marzo al 31 maggio. Naturalmente, ove vi fossero domande non trattate entro il 31 luglio, rimarrebbe valida la possibilità di presentare istanza al prefetto per l'immissione nel fondo.

Non comprendo quale documento possa derivare, per la legge in esame, da una proroga della presentazione delle domande, dato che il prefetto avrebbe facoltà di immettere regolarmente le cooperative nei fondi.

Intendo chiarire che, resa inoperante la legge per l'anno in corso, il nostro lavoro non sarebbe stato che inutile.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce all'articolo aggiuntivo Barbera ed altri?

BIANCO, relatore di maggioranza. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Anche il Governo lo accetta.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che noi qui sediamo con il preciso scopo di elaborare delle leggi e di farle soprattutto applicare.

Evidentemente, se noi dopo aver elaborata ed approvata la legge in esame stabilissimo che, nell'anno in corso, tale legge non può trovare applicazione, meglio avremmo fatto ad attendere ad altri lavori, rinviando allo anno prossimo la risoluzione di questo problema.

Non mi pare abbia senso che l'Assemblea faccia una legge e ne sospenda l'applicazione. Prima esigenza, relativamente all'esecuzione di una legge, è che essa sia resa applicabile dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per l'avvenire essa risulterà effettivamente applicabile o inapplicabile al caso concreto, a seconda delle circostanze. Mi sembra sia questo il processo logico naturale dell'efficace svolgimento di una legge.

Illustre signor Presidente, io faccio appello alla nostra responsabilità ed alla nostra serietà legislativa e, soprattutto, scongiuro che l'aspettativa di una ricompensa al nostro sacrificio di legislatori non venga delusa. Personalmente mi sono battuto per diversi giorni in Commissione; ho, poi, dato in Assemblea tutto il contributo della mia attività; ho impiegato per sedute e sedute, sia in Commissione che in Assemblea, gran parte delle mie energie. Oggi dovrebbe sentirmi dire: tutto è inutile, perché se ne parlerà quando se ne dovrà parlare.

Mi sembra, onorevoli colleghi, che sia, questa, cosa assolutamente impensabile. Io ritengo che non si debba assolutamente prevedere alcuna norma transitoria. La legge si applicherà per l'avvenire in quanto ciò risulti possibile, ma la legge non può avere l'effetto di annullare se stessa. Per queste ragioni io prego gli onorevoli proponenti di ritirare l'emendamento, in quanto, diciamolo francamente, esso costituirebbe una mortificazione per tutti noi e non potrebbe non originare uno scoramento in chi ha dato tutto il suo contributo alla formazione della legge stessa.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alle finanze propone il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 13 bis degli onorevoli Barbera Luciano ed altri il seguente comma:

« Per le domande che siano state presentate entro il 30 aprile corrente anno e sulle quali non sia stato provveduto entro il 31 luglio corrente, provvederà il Prefetto a norma della presente legge ».

La Commissione accetta l'emendamento?

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione lo accetta.

CRISTALDI, relatore di minoranza. C'è stato un ordine del giorno che l'Assemblea ha

votato all'unanimità. Nonostante ciò, non soltanto noi emaniamo il provvedimento legislativo dopo un anno, ma lo rimandiamo di un altro anno ancora. I voti dell'Assemblea sono realizzati a due anni di distanza.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Quale onorevoli colleghi, la situazione giuridica che risulta dalla sintesi dei due emendamenti? E' ormai inoltrata l'annata agraria, ed è, conseguentemente, inoltrato il lavoro di quelle Commissioni, incaricate di risolvere le eventuali controversie relative alle domande di assegnazione di terre incolte, che hanno funzionato in passato e che per effetto della legge che ci accingiamo ad approvare, dovrebbero venire sostituite con nuove Commissioni, diversamente composte. La prima parte dello articolo aggiuntivo che si propone chiarisce che le domande già presentate a norma delle leggi in vigore, saranno esaminate e risolte dalle vecchie Commissioni. In caso contrario dovremmo sospendere il lavoro di queste e costituire le nuove Commissioni in ciascuna delle quali sarebbero da nominare in sostituzione dei due attuali rappresentanti di categoria, i cinque previsti nella legge in esame.

Far questo significherebbe non assegnare più, per un non breve periodo di tempo, un ettaro di terreno ad alcuno.

DI MARTINO. E così cominciano le agitazioni.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sarebbe proprio questa la conseguenza che noi, invece, vogliamo assolutamente evitare.

Il lavoro in avanzato corso di espletamento deve venire ultimato. Questo, per quanto attiene alla prima parte.

Nella seconda parte intendiamo precisare che noi daremo applicazione alla legge in quanto ciò sia possibile. Se una Commissione non avrà esaurito l'esame delle domande, presentate fino al 30 aprile da cooperative diligenti, entro il previsto termine del 30 luglio, il prefetto provvederà ad immettere nei fondi le cooperative a norma della legge che ci accingiamo ad approvare.

Mi sembra che questo dimostri come è nostra precisa intenzione rendere questa legge applicabile quanto più sia possibile, evitando

appunto quelle remore che forse potrebbero servire a qualcuno per finalità non coincidenti con quelle dei contadini.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Questa è una presa in giro. Se si fosse trattato soltanto del funzionamento delle vecchie Commissioni, si sarebbe potuto fare un articolo apposito. Ma è l'applicazione di tutta la legge che viene compromessa perchè viene sospesa non soltanto la composizione delle nuove Commissioni, ma la legge intera.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Questo sorprendente articolo aggiuntivo non dovrebbe neppure essere preso in considerazione perchè esso equivale ad affermare che questa legge, per la quale tanto ci siamo impegnati — almeno la maggioranza tanto si è impegnata, — a che venisse votata dopo una discussione urgente ed immediata, non deve essere altrettanto urgentemente ed immediatamente applicata. Ed allora per quale ragione è stata respinta una nostra richiesta di sospensiva? Teniamo oggi a ribadire che, essendo l'intera legge per nulla atta a facilitare l'assegnazione di terre incolte alle cooperative, noi siamo contrari al suo insieme, malgrado l'approvazione di qualche emendamento più o meno accettabile. Oggi viene, alla fine, presentato un articolo aggiuntivo che la rende totalmente inapplicabile. Io ritengo che questo articolo non possa neppure essere messo in discussione e faccio, quindi, appello in questo senso al Presidente ed all'Assemblea.

STARABBA DI GIARDINELLI. Vuol forse negare che in ogni legge vi sono delle norme transitorie?

POTENZA. Non si tratta di una norma transitoria, ma di un congegno che impedisce l'applicazione, per l'anno in corso, del provvedimento.

NICASTRO. Chiediamo che il termine per la presentazione delle domande sia portato dal 30 aprile al 31 maggio.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo insiste nel suo emendamento.

BIANCO, relatore di maggioranza. La Commissione accetta l'emendamento del Governo.

NICASTRO. Comunque resta fermo che il Governo ha respinto la nostra richiesta di prorogare di un mese il termine di presentazione delle domande. Questa legge è già inoperante.

STARABBA DI GIARDINELLI. Le posso garantire che entro il 31 luglio, prima che abbia inizio il nuovo anno agrario, le Commissioni giudicheranno le domande presentate.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo 13 bis degli onorevoli Barbera ed altri, nel testo da me modificato.

(E' approvato)

Metto, quindi, ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'Assessore alle finanze.

(E' approvato)

Questo emendamento fa parte integrante, quale secondo comma, dell'articolo aggiuntivo 13 bis degli onorevoli Barbera ed altri, che diventa articolo 19.

Comunico che gli onorevoli Lanza di Scala, Papa D'Amico, Faranda e Ricca propongono il seguente articolo aggiuntivo:

Art...

« Non sono ammissibili le istanze di concessione di terreni per i quali sono stati attuati e sono in corso di attuazione piani di trasformazione agrario-fondiaria regolarmente approvati dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura. »

Ha facoltà di parlare l'Assessore all'agricoltura, per riferire il pensiero del Governo in merito a questo articolo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Debbo anzitutto osservare che la dizione dell'articolo non è felice. Nell'emendamento è detto: « Non sono ammissibili le istanze... ». Chi dovrà giudicare, onorevoli colleghi? Vi è da rilevare, inoltre, che in tali casi è la Commissione stessa che prenderà atto di eventuali lavori in corso, allorchè vengano compiute trasformazioni. L'Ispettorato agrario provinciale potrà precisare che si è impiantato, ad esempio, un gelsominetto o altro. Prego, quindi, i presentatori di ritirare lo emendamento. Mettiamo la parola fine a questa legge che indubbiamente rappresenta una nostra grande conquista.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. E' onesto o non è onesto?

BIANCO, relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione aderisce all'emendamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Indiscutibilmente l'esame di ogni domanda dovrà essere confortato dal parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, appunto per accettare se le trasformazioni dovranno essere compiute o meno, e soprattutto qual'è lo stato di conduzione dell'immobile, in cui una cooperativa richieda l'immissione. Indiscutibilmente quando sia in corso di realizzazione una trasformazione verrà sempre concesso un attestato di benemerenza.

PRESIDENTE. La Commissione insiste per l'accoglimento dell'emendamento? Invito lo onorevole relatore a dare dei chiarimenti.

BIANCO, relatore di maggioranza. E' davvero curioso che l'Assessore all'agricoltura sia d'accordo nel merito dell'emendamento proposto e contemporaneamente inviti a ritirarlo. Se poi in effetti la legge sarà posta in attuazione come l'onorevole Assessore ha assicurato, non vi sarebbe motivo di aggiungere nel provvedimento che ci accingiamo a votare questo elemento chiarificatore per una maggiore sicurezza ed una maggiore certezza nell'esecuzione. Noi insistiamo, quindi, perché si approvi l'emendamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non occorre aggiungere parola. Facciamo la votazione. Il Governo non aderisce all'emendamento.

NAPOLI. Votiamo.

PRESIDENTE. Io credo che il chiarimento dell'Assessore potrebbe essere sufficiente a tranquillizzare, a togliere ogni preoccupazione. La Commissione insiste nell'emendamento?

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. La Commissione insiste.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(Non è approvato)

Faccio osservare che nel testo della Commissione è stato omesso, per errore materiale, l'articolo contenente la formula di pubblicazione e comando. Ne do lettura:

Art. 20.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

L'articolo testè approvato prende il n. 20.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Durante la discussione dell'articolo aggiuntivo 8 bis, presentato dall'onorevole Monastero ed altri, si era chiesta l'inserzione nella legge di una norma in cui venisse sancito che, in caso di parità di voti, il voto del Presidente stabilisse la maggioranza. Credo che sia sfuggito di aggiungere una norma in tal senso, ma, da quanto risulta dalle discussioni, è chiaro che questo era il pensiero dell'Assemblea.

STARRABBA DI GIARDINELLI. D'accordo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Propongo, quindi, che in sede di coordinamento, si aggiunga a questo articolo, già approvato, il seguente ultimo comma: « Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. »

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

BIANCO, relatore di maggioranza. Vi aderisce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole La Loggia.

(E' approvato)

Esso fa parte integrante dell'articolo 9, quale ultimo comma.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risutato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	54
Favorevoli	42
Contrari	12

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Ignazio - Ardizzone - Ausiello - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Bevilacqua Bianco - Borsellino Castellana - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Colosi - Costa - Cristaldi - D'Agata - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Di Martino - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Germanà - Giovenco - Guarnaccia - Isola - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Marino - Marotta - Milazzo - Monastero - Mondello - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

E' in congedo: Caligian.

Sui lavori dell'Assemblea.

ALESSI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, da indiscrezioni, che probabilmente sono anche infondate, ho saputo che la sessione dovrebbe chiudersi oggi.

PRESIDENTE. Vi è al riguardo una deliberazione dell'Assemblea.

ALESSI. Non ero presente quando l'Assemblea deliberò la chiusura della sessione con questa seduta.

Devo ora sottoporre agli amici del Governo e a tutti i colleghi una esigenza, che mi pare

assolutamente inderogabile. Noi siamo proprio all'ultimo anno della nostra attività legislativa, anzi all'ultimo periodo dell'ultimo anno. Nella prossima sessione autunnale la Assemblea sarà impegnata in un notevole lavoro parlamentare, poiché dovrà discutere ed approvare il bilancio, la legge per le elezioni regionali, la legge elettorale per le amministrazioni comunali e provinciali, la riforma amministrativa che, per espressa disposizione del nostro Statuto, deve essere approvata nella prima legislatura. Se non adempiamo a questi obblighi noi, che lamentiamo gli altri attentati e le pretese violazioni allo Statuto, saremmo i primi ad averlo violato, non riconoscendo nei suoi articoli quella forza imperativa, che invece opponiamo a tutti nemici della nostra autonomia.

Dovremo, probabilmente, occuparci anche del piano di investimenti ex articolo 38 secondo le deliberazioni che la stessa Assemblea ha preso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non probabilmente, ma sicuramente.

ALESSI. Un calcolo, anche ottimistico, del tempo che sarà necessario all'Assemblea stessa per affrontare i problemi che or ora elenavo, oltre al disbrigo delle ordinarie motioni, interpellanze, interrogazioni e delle leggi minori, fa prevedere che nessun altro argomento di rilievo potrà essere trattato se non in questa sessione.

Se oggi noi ci sciogliamo senza avere assolto l'impegno che abbiamo preso solennemente ed all'unanimità con l'ordine del giorno presentato da me e dall'onorevole Dante e successivamente fatto proprio da tutti i settori dell'Assemblea, e cioè se noi chiudiamo questa sessione senza avere provveduto alla riforma fondata ed alla riforma dei contratti agrari, noi praticamente confesseremo alla opinione pubblica che nello scorso mese di gennaio votammo un pezzo di carta da offrire ai contadini e non l'impegno per una legge che desse loro, secondo la loro aspettativa, più volte dichiarata legittima da questa Assemblea, la terra tanto desiderata.

Io sono assai preoccupato, onorevoli colleghi, perchè non so, qualora l'Assemblea rinvisasse ulteriormente la trattazione dell'argomento, se saremo ancora in tempo ed in grado di provvedere; e qui ricordo le frequenti sollecitazioni che, quando sedevo al

banco del Governo e anche quando, da semplice deputato, sono venuto alla tribuna, mi sono state rivolte proprio dagli amici del settore di sinistra, i quali hanno più volte sostenuto che, senza la riforma agraria, il compito politico e sociale di questa Assemblea si potrebbe considerare fallito. Sono d'accordo con questa tesi.

Sono certo, onorevoli colleghi, che la richiesta che sto per formulare incontrerà l'unanime vostro assenso. Chiedo anzitutto che la Commissione per l'agricoltura sieda in permanenza per esaminare il disegno di legge sulla riforma fondiaria e quello sulla riforma dei contratti agrari.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Non è stato ancora presentato questo progetto di legge.

ALESSI. V'è un disegno di legge sulla riforma fondiaria che potrebbe essere discusso da qui a qualche giorno. Frattanto il Governo potrà presentare anche il disegno di legge sulla riforma dei contratti, in occasione della quale ci dovremo occupare delle norme contro l'intermediazione e contro gli abusi nella conduzione agraria, norme, che sono state stralciate dalla legge sulla concessione di terre incolte recentemente approvata per differirne l'esame in sede più opportuna. Al riguardo rivolgo formale invito al Governo.

Chiedo, inoltre, che, modificando la decisione precedente, la sessione non si chiuda, e che si dia alla Commissione per l'agricoltura un termine di quindici giorni, perché completi l'esame del disegno di legge. E' un termine considerato con larghezza; quindici giorni di sedute antimeridiane e pomeridiane potranno bastare ad una Commissione così competente, che da alcuni anni esercita le sue attribuzioni in materia di agricoltura.

Mi sembra necessario che non si chiuda la sessione, perché questo vorrebbe dire rinviare l'argomento a settembre e, quindi, sotterrare definitivamente la riforma agraria. Questa non è l'intenzione, credo, di alcun gruppo di questa Assemblea; ma bisogna che la buona volontà si traduca nei fatti e non resti nella zona olimpica di una semplice promessa.

Dobbiamo far sì che la Commissione possa presentarsi all'Assemblea annunziando questo fatto nuovo e radicale nella storia dell'agricoltura siciliana, affinchè l'Assemblea sia messa in condizione di mantenere i suoi impegni verso i contadini che in essa hanno creduto.

Non possiamo mancare all'impegno solenne da noi assunto; quindi io chiedo che Voi, signor Presidente, mettiate ai voti la mia proposta perché infra il 26 o il 27 luglio la Commissione per l'agricoltura possa riferire sul disegno di legge con la relazione scritta o orale.

Una cosa, comunque, è certa: che la riforma la vogliamo, e, poiché la vogliamo, dobbiamo anche approvarla in questa che è l'unica sessione in cui tale discussione si possa fare. (Consensi dal centro e dalla sinistra)

PAPA D'AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO. Onorevoli colleghi, non c'è dubbio che la nostra Assemblea ha un impegno da assolvere di fronte al popolo siciliano: quello della riforma agraria. Tuttavia non è dubbio nemmeno che, sebbene da tre anni noi siamo continuamente al lavoro, pure soltanto da pochi giorni il Governo ha presentato il progetto di legge per la riforma agraria.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Un mese fa.

PAPA D'AMICO. Porto dei fatti: soltanto pochi giorni fa.....

MONTEMAGNO. Un mese fa.

PAPA D'AMICO. Trenta giorni o ventotto, o venticinque, non è una questione sostanziale. Ripeto: poco tempo fa. Dopo una lunga stasi, un improvviso risveglio e l'ansia di correre ed accelerare i tempi. Un dettaglio: prima mi si comunica il disegno di legge e soltanto in seguito la relazione.

Ho il dovere di pensare che una legge di questo genere, per la gravità del problema che affronta, ha dovuto esigere, da parte di coloro che l'hanno formulata, un periodo adeguato di tempo per uno studio approfondito. Una riforma agraria, per i suoi gravi riflessi politici, economici e sociali, non si può affrontare con leggerezza; quindi io considero che il ritardo frapposto nella presentazione di questo disegno di legge non sia dovuto a colpa, ma forse alla coscienza della gravità del compito assunto dal Governo per la soluzione di sì ponderoso problema. Sono rimasto, però, sorpreso, quando, un momento fa, ho sentito l'onorevole Alessi, mosso indubbiamente dal desiderio di una rapida realizzazione, chiedere che alla Commissione per l'agricoltura fosse imposto un breve termine di pochi giorni

(otto, dieci, quindici giorni) per esaminare e risolvere quello stesso grave problema che aveva richiesto al Governo tanto tempo, mi pare.....

FRANCHINA. Tre anni.

PAPA D'AMICO. Noi non chiediamo altri tre anni di tempo; ma un mandato perentorio come quello cui accennava l'onorevole Alessi, non può essere accettato da una commissione, cosciente del lavoro al quale deve andare incontro. Ella deve rendersi conto, onorevole Alessi, che i lavori della Commissione esigerranno la presenza non solo dei suoi componenti, ma anche quella dei rappresentanti delle categorie e degli interessi professionali nonché dei tecnici. Ella deve pure ammettere che un progetto, per tutti costoro assolutamente nuovo, comporterà studio, discussioni, formidabili contrasti di interessi, tali da rendere assolutamente inconcepibile che in otto o dieci giorni si possa assolvere tale compito.

Mi auguro che in brevissimo tempo esso possa essere assolto, poichè ciò mi sarebbe anche personalmente gradito, data la calda stagione ed impegni precedenti; ma dà uomo di esperienza considero il mio augurio uno sterile voto. In otto giorni non sarà umanamente possibile venire incontro a questo, che, se è un suo desiderio, può essere anche mio.

Non so se in questo momento interpreto il pensiero degli altri componenti della Commissione, non avendo ancora interpellato i miei colleghi: comunque, esprimo quello mio personale.

Sono disposto a sacrificarmi e a fare sacrificare la Commissione stessa, perché lavori incessantemente e senza tregua; ma, pur assumendo questo impegno, non posso assumere quello di portare a termine il lavoro a data fissa, e soprattutto ad una data così breve, incompatibile con la natura e la mole dei problemi che coinvolge un progetto di riforma agraria.

Ho detto questo per manifestare con chiarezza il mio pensiero

ALESSI, Siamo al giorno 8; fino al 26 vi sarebbero circa 20 giorni.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non facciamo questioni di date: cerchiamo di rendere possibili le cose che si devono fare.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Dichiaro anzitutto che parlo a titolo personale. Nessuno potrà mai pensare che da parte mia si vogliano mettere remore all'attuazione della riforma agraria. Ho dato prova in ogni momento di essere un assertore delle riforme agricole e della difesa dei lavoratori, come gli altri, non dico più degli altri; quindi, non ci può essere su di me alcun sospetto. Ritengo, però, che ognuno di noi debba valutare con senso di responsabilità quello che fa e quello che dice; è perfettamente inutile che si dica: assuma le proprie responsabilità chi la riforma vuole, e chi non la vuole.

Noi vogliamo veramente che la riforma agraria possa essere esaminata dalla Commissione e dall'Assemblea e potremmo anche non volere una riforma agraria, che sia stata elaborata solo dal Governo. Non siamo, come l'onorevole Alessi, pronti ad accettare tutto quello che il Governo ha fatto, ma vogliamo esaminarlo seriamente e senza preconcetto, rendendoci conto di tutto.

Io mi domando se l'onorevole Alessi ha considerato che il problema della riforma fonciaria e quello della riforma dei contratti agrari, in sede di commissione al Parlamento nazionale, hanno occupato anni e non giorni.

DANTE. Alla prossima legislatura se ne parla!

CRISTALDI. Io sono di un altro parere. Non ritengo che si debba arrivare alla prossima legislatura, perché nessuno ha questa intenzione e nessuno ha dormito su questo problema; infatti il progetto di legge del Blocco del popolo è stato presentato due anni e mezzo fa, ed il Governo ha aspettato per esaminarlo due anni e mezzo; intendiamoci su questo per evitare che si faccia della demagogia. Il Governo ha detto che doveva presentare il suo progetto e che dovevamo metterci in condizioni di esaminare il problema nel suo insieme e, quindi, non c'è stato da parte della Commissione alcun assenteismo, ma c'è stata piuttosto valutazione della situazione da un punto di vista tecnico e politico.

E allora, qual'è la proposta a mio avviso più onesta e più seria che si possa fare? Io proporrei di impegnarci che il primo argomento che l'Assemblea dovrà discutere, anche prima del bilancio, sia il progetto di riforma fonciaria.

Che la Commissione si metta subito al lavoro, con l'ausilio del Governo, che potrà controllare se essa fa o no sul serio...

PAPA D'AMICO. La Commissione non ha bisogno di controlli.

CRISTALDI. Qualcuno potrebbe non crederlo. Propongo, dunque, che la Commissione elabori il disegno di legge con tutta l'ampiezza che il problema richiede lavorando accanitamente e con onestà, e che riferisca all'Assemblea non appena avrà ultimato i suoi lavori. Questa non è una leggina per la quale si può anche fare la relazione orale; noi abbiamo bisogno di elaborarla, di discuterla, di avere la responsabilità e la coscienza di fare veramente opera utile e non demagogica.

Ribadisco il punto di vista da me espresso a titolo personale: la riforma agraria dev'essere trattata come primo argomento all'ordine del giorno della prossima sessione; il problema, però, per il suo significato, per la sua importanza, per le difficoltà tecniche di elaborazione, deve essere adeguatamente studiato e deve essere portato non come una qualsiasi forma di esplosione di parole, ma come la cosciente impostazione di una questione vitale per l'avvenire del popolo siciliano.

In questi limiti io fin da ora posso assicurare che — come sempre — sono a disposizione della Commissione e dell'Assemblea; oltre questi limiti non saprei dare al lavoro che devo compiere l'apporto della mia coscienza e del mio senso di responsabilità.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che siamo tutti d'accordo nel riconoscere l'importanza della riforma agraria. Ma appunto perchè l'argomento è importantissimo non si può dire alla Commissione che il regolamento pone un termine di quindici giorni, nè si può condividere il parere dell'onorevole Alessi secondo cui basta una semplice relazione orale.

Qui vi sono stati due orientamenti: uno dell'onorevole Alessi e l'altro dell'onorevole Papa D'Amico. Il primo sostiene che la riforma è importante e che, quindi, bisogna affrontarla subito se la si vuole approvare, e dà appena quindici giorni di tempo alla Commissione.

ALESSI. Cinquanta giorni: trenta goduti e venti da godere.

ARDIZZONE. Per me sono quindici giorni, perchè il disegno di legge andrà soltanto ora in discussione.

L'onorevole Papa D'Amico ha dimostrato che, appunto perchè la legge è importante, la Commissione ha bisogno del tempo necessario per interpellare i tecnici e per elaborare la relazione.

Io vi presento un altro aspetto del problema: quello dell'Assemblea. Infatti, se è vero, come è vero, che la riforma agraria è importante, e se è vero che la Commissione ha bisogno di un periodo di tempo per elaborarla, è altrettanto vero che ogni deputato dell'Assemblea dovrà ricevere in tempo utile il disegno di legge elaborato dalla Commissione con gli emendamenti proposti, perchè possa adeguatamente studiarlo. I disegni di legge non si devono ricevere quando già si stanno per discutere, come si è fatto per diversi di essi, che erano, però, meno importanti di questo.

ALESSI. Il disegno di legge è stato distribuito.

ARDIZZONE. E' stato distribuito il disegno di legge sulla riforma agraria proposto dal Governo, ma non quello modificato dalla Commissione. A me interessa che si possa studiare prima dell'apertura dell'Assemblea, quello che ha deciso la Commissione. Bisogna tener conto non solo delle esigenze della Commissione, che sono giustificatissime, ma anche delle esigenze dell'Assemblea, perchè essa possa affrontare con serenità questo problema.

L'esigenza di dare ai deputati il tempo necessario per ponderare il problema non deve essere trascurata.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, quale componente della Commissione per la agricoltura, io trovo effettivamente molto ristretto il termine di trenta giorni, per potere esaminare il progetto di riforma agraria, tanto più che si tratta di una riforma di struttura che merita effettivamente la massima attenzione e l'esame più diligente. Farei, quindi, una proposta intermedia: anzichè riunirci in Assemblea fra venti giorni, riu-

niamoci fra un mese. Subordinatamente, nel caso in cui l'onorevole Alessi non voglia accettare questo mio emendamento alla sua proposta, dichiaro che il mio gruppo voterà a favore alla proposta dell'onorevole Alessi.
(Generali consensi del centro)

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Molto bene.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Onorevoli colleghi, credo che abbiate tutti ragione. Si tratta di un problema gravissimo, di una riforma di struttura che deve essere adeguatamente studiata, e la Commissione può prendere il solo impegno di lavorare, ma non può certo prevedere un termine.

E' tuttavia, quello della riforma agraria, un problema che dobbiamo risolvere al più presto. Pertanto io credo che la proposta dell'onorevole Montalbano sia la più opportuna, sia che si stabilisca un termine di un mese che un termine di venti giorni. Noi possiamo rimandare la sessione a quel giorno che stabiliremo, e, se poi la Commissione non sarà pronta, naturalmente non discuteremo il problema, pur non facendone carico a nessuno; in tal caso noi potremo rinviare la sessione di altri quindici giorni o trattare qualche altra legge.

ARDIZZONE. Lavoro a singhiozzo, invece dello sciopero a singhiozzo!

NAPOLI. Io penso, caro Ardizzone, che bisogna *alere flammam* in modo che questo problema resti vivo e che ciascuno di noi sia spinto a lavorare un po' più intensamente; pertanto prego il Presidente di voler proporre che ci si riveda il 2 o il 5 agosto, con la speranza che i lavori della Commissione siano completati e che si possa trattare questo argomento.

BIANCO. Quando la Commissione per la finanza può esaminare il disegno di legge?

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido pienamente il pensiero dell'onorevole Napoli e sono lieto che l'onorevole Montalbano, a nome dei deputati del suo settore, abbia fatto delle chiare

ed esplicite affermazioni a questo proposito. Per la verità, io ho pensato, e mi sbagliavo, che su questo tema vi sarebbero stati dei dissensi: viceversa vedo che, infine, vi è in tutti la buona volontà di risolverlo.

Ma il problema, dal mio punto di vista, investe lo Statuto e l'autonomia e deve essere esaminato anche sul piano politico della competenza della Regione. Infatti, signori colleghi, bisogna dire chiaro che in questo momento, da parte del Governo centrale, si stanno studiando ed attuando delle riforme, e che noi, per nostro conto, stiamo egualmente preparando la riforma fondiaria in Sicilia. Se il Governo centrale, che ha sempre sostenuto la tesi della sua competenza su questa materia, emanerà una legge, stabilendo che essa è parimenti valevole in Sicilia, noi ci troveremo evidentemente nella necessità di entrare in contestazione, avendo lo Stato per primo dato un colpo all'autorità dello Statuto dell'autonomia siciliana.

Signori colleghi, è chiaro evidentemente — e sono certo che questa opinione è nel cervello e nel cuore di tutti — che questa Assemblea dovrà studiare e risolvere il problema della riforma fondiaria, perché, per Statuto e per evidenza logica, siamo noi competenti in materia. Pertanto il sollecito svolgersi dei lavori infra i limiti accennati dall'onorevole Napoli, deve essere portato, a mio modesto avviso, al massimo limite possibile, proprio perchè noi dobbiamo far bene ma anche arrivare prima, per evitare che nel campo della competenza sorgano delle contestazioni che sarebbero odiose e pericolose.
(Applausi al centro)

PRESIDENTE. Onorevole Alessi, poichè lei è stato chiamato in causa dall'onorevole Montalbano, desidero che concreti il suo pensiero fissando il termine da lei proposto per la convocazione dell'Assemblea.

ALESSI. L'onorevole Montalbano ha affermato che, in linea di principio, avrebbe desiderato che la convocazione si fosse fatta da qui ad un mese, nella prima decade di agosto; egli ha detto anche, però, che, subordinatamente, qualora io non avessi accettato il suo emendamento, a nome del gruppo avrebbe aderito alla mia proposta. Io insisto nella proposta e dichiaro che non posso accettare lo emendamento Montalbano, perchè ritengo che un rinvio della sessione al 26 o 27 luglio sia sufficiente a mettere l'Assemblea in condizio-

ne di discutere sulla riforma agraria. Rinunciare anticipatamente a questo termine, che potrebbe essere utile, mi pare pericoloso; quindi io insisto perché la sessione non si intenda chiusa e perché l'Assemblea si impegni a non chiuderla fino a quando la legge non sarà stata votata, in modo che il popolo siciliano sia a conoscenza di questo nostro impegno.

Propongo, dunque, che l'Assemblea sia ri-convocata per il 27 luglio.

PRESIDENTE. E' opportuno che il Governo faccia conoscere il suo pensiero.

L'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste ha facoltà di parlare.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Onorevoli colleghi, non posso non rilevare l'importanza eccezionale della proposta fatta dall'onorevole Alessi, che mette alla prova la buona volontà dell'Assemblea; siamo qui venuti per servire il popolo e dargli la riforma fondiaria; non vogliamo perdere l'occasione di poterla fare. Quanto ha detto l'onorevole Alessi è un richiamo alle promesse che sono state fatte il 22 novembre con il voto espresso da questa Assemblea; questo voto ci ha messo di fronte all'imperativo categorico di dar luogo, al più presto alla discussione della riforma fondiaria.

Voglio solo chiarire e precisare un aspetto della questione, poichè voglio dimostrare di essere coerente con quel principio che ho sempre sostenuto; dichiaro, quindi, che non bisogna precipitare nelle riforme specie quando esse sono di importanza eccezionale, come la riforma fondiaria. La riforma è stata studiata a lungo dal Governo; si è dato luogo ad una mobilitazione vera e propria del Consiglio regionale dell'agricoltura, dei tecnici e dei giuristi dell'Isola. La riforma, quindi, è pervenuta in Assemblea il 7 giugno, ed effettivamente avrebbe meritato una discussione veramente immediata perlomeno sollecita.

PAPA D'AMICO. Era impossibile discuterla il 7 giugno. Bisogna evitare ogni palleggiamento di responsabilità.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Lo studio è stato fatto, — e questo sia detto a conforto della Commissione e dell'Assemblea tutta — nel migliore dei modi. E' dallo scorso anno che si siede in permanenza insieme al Consiglio regionale dell'agri-

coltura, a giuristi ed a tecnici insigni per elaborare questa riforma.

Le ragioni addotte e accennate dall'onorevole Castrogiovanni sono tali che impongono a noi di comprendere quale è il nostro dovere: anzichè dar luogo alla possibilità dell'applicazione di uno stralcio della riforma studiata in campo nazionale, la Sicilia deve dare l'esempio di saper provvedere alla soluzione totale di questo problema. Questo non è soltanto un richiamo alla potestà legislativa della Regione, ma è anche una volontà decisa di risolvere in pieno il problema per venire incontro alle necessità ed alle esigenze dell'ambiente siciliano.

PAPA D'AMICO. Questo sì!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Per questi motivi concordo con la proposta dell'onorevole Alessi di rinviare la seduta al 27 luglio in modo che la Commissione possa avere già completato il suo lavoro.

Credo che i dettagli non abbiano importanza perché la Commissione ha la possibilità di esaminare la riforma anche per titoli, dato che essa è costituita da ben cinque titoli, e ciò può mettere l'Assemblea in condizioni di approvare presto una legge così importante.

DI MARTINO. Titolo per titolo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La promessa del 22 di novembre sta per adempiersi con la proposta dell'onorevole Alessi. Quella promessa che fu ribadita nelle dichiarazioni del Governo nella notte del 30 dicembre 1949, quella promessa che effettivamente ci ha fatto tremare le vene e i polsi nella preparazione e nella elaborazione del disegno di legge, quella promessa che ci faceva obbligo di invocare l'aiuto di Dio con l'espressione siciliana « Siaci Dio in tanta impresa », quella promessa ci metta in condizione di unirci tutti, per assolverla, perché una riforma del genere non può essere fatta, come ha auspicato l'onorevole Caltabiano, che con il consenso di tutti i partiti. Ritroviamoci nel sentimento di sicilianità, in quel sentimento che ci ha uniti tutti nel servire questo popolo siciliano; ritroviamoci in questo aumentato ritmo di proficuo lavoro, che abbiamo compiuto in questa ultima sessione, per coronare l'inizio di un lavoro ancor più proficuo, e per approvare una legge che possa veramente dare, non essendovi

legge che più di questa possa farlo, una base ed un contenuto alla nostra autonomia.

Io vorrei, quindi, che il voto di ritrovarci qui il 27 luglio sia accompagnato da un sentito grido di « Viva la Sicilia » (Applausi)

CRISTALDI. Io voglio essere più demagogo di te e faccio la proposta che sia discussa lunedì. Così faremo più presto!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sono lieto della gara.

MARINO. L'Assessore dovrà essere presente alle sedute della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta dell'onorevole Alessi, accettata dal Governo, che si rinviano i lavori al 27 luglio esclusivamente per discutere la legge sulla riforma agraria.

NAPOLI. Questo è pericoloso; bisogna mettere altre leggi all'ordine del giorno, in modo da poterle discutere se la riforma agraria non sarà pronta.

PRESIDENTE. Su questa proposta è stata richiesta la votazione per appello nominale, da parte degli onorevoli Russo, Monastero, Barbera Luciano, Montemagno, D'Angelo, D'Antoni, Romano Fedele, Bevilacqua, Giovenco, Di Martino.

PAPA D'AMICO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro che mi asterrò dalla votazione perché, mentre mi impegno da uomo d'onore — e credo che identico impegno assumono i miei colleghi — a lavorare nel modo più intenso da mattina a sera, per l'esame di questo disegno di legge, dichiaro apertamente che non intendo né posso accettare alcun limite di tempo, perché ciò sarebbe incompatibile con la natura del problema che noi dobbiamo affrontare e con il numero delle persone che avrò il diritto ed il dovere di fare intervenire alle sedute della Commissione.

Questa è la ragione della mia astensione.

DI MARTINO. Ai voti.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Mi asocio, a nome del Gruppo liberale, alla dichiarazione di voto dell'onorevole Papa D'Amico ed all'impegno di lavorare intensamente, perché si possa esaminare il disegno di legge nel termine richiesto.

CACCIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIOLA. Per lo stesso motivo addotto dall'onorevole Papa D'Amico, il Gruppo monarchico si asterrà dal voto, pur essendo del parere che la riforma agraria dovrà essere posta come primo argomento all'ordine del giorno della prima seduta della prossima sessione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Metto in votazione per appello nominale la proposta dell'onorevole Alessi. Procedo, pertanto, all'estrazione del nome del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nome del deputato Lanza di Scalea.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello cominciando dal deputato Lanza di Scalea.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Alessi - Barbera Luciano - Bevilacqua - Borsellino Castellana - Caltabiano - Castrogiovanni - Collajanni Luigi - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Di Martino - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Germanà - Giovenco - Guarnaccia - Isola - La Loggia - Lo Manto - Marino - Milazzo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Taormina - Verducci Paola.

Si astengono: Ausiello - Ardizzone - Bianco - Cacciola - Castiglione - Landolina - Lanza di Scalea - Papa D'Amico - Ricca - Starrabba di Giardinelli.

E' in congedo: Caligian.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale sulla proposta dell'onorevole Alessi:

Risultato della votazione

Presenti	57
Astenuti	10
Votanti	47
Favorevoli	47

(*L'Assemblea approva*)

Sui lavori della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione.

PAPA D'AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO. Tengo a comunicare all'Assemblea che ho già disposto che la Commissione per l'agricoltura si riunisca lunedì 10 luglio. Invito, frattanto, l'onorevole Assessore, perchè intervenga a questa seduta; volendo inoltre fare tesoro di tutta l'esperienza che egli ha acquistato dal 7 giugno 1949 al 7 giugno 1950 in questa materia, desidererei che egli fosse sempre presente alle nostre sedute sia diurne che notturne. (*Vivi consensi*)

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il comune di Enna invita tutti i deputati dell'Assem-

blea a partecipare alla inaugurazione della stagione lirica al Castello di Lombardia. Farò pervenire al Sindaco di Enna i ringraziamenti dell'Assemblea.

Gli onorevoli deputati tengano presente che ci sono delle automotrici che partiranno da Catania e da Palermo, in modo che essi possano trovarsi ad Enna, assistere alla rappresentazione e ritornare nella stessa notte.

La seduta è rinviata al giorno 27 luglio, alle ore 8,30, col seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni.

2) Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Riforma agraria in Sicilia » (401), di iniziativa governativa;

b) « La riforma agraria in Sicilia » (114) di iniziativa degli onorevoli Pantaleone ed altri.

La seduta è tolta alle ore 14.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

Errata-Corrigé

Nel resoconto della 288^a seduta del 7 luglio 1950 (antimeridiana), a pag. 4083, col. II, rigo 7° dell'intervento dell'on. La Loggia (35^o della colonna), anzichè « *un'entrata* » leggasi: « *una spesa* ».